

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti COMITATO REGIONALE TOSCANA

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – 50135 FIRENZE TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028 TELEX: 570523 COTOSOC

> Indirizzo Internet: www.figc-crt. org e-mail: crtInd@figc-crt.org

STAGIONE SPORTIVA 2012 – 2013

Comunicato Ufficiale N. 38 del 10/01/2013

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Consiglio Direttivo

Nessuna comunicazione

3.2. Segreteria

3.2.1. MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

A rettifica di quanto riportato sul C.U N. 36 del 3.1.2013 in relazione a quanto indicato in oggetto, si precisa quanto segue:

Alla Società AC ALABASTRI VOLTERRA accredito di € 2000,00 in applicazione di quanto stabilito dal C.U. N. 1 del 1.7.2012 della LND e riportato sul C.U. 1 del 4.7.2012 di questo Comitato, in quanto la società partecipa nella stagione sportiva 2012/2013 all'attività delle categorie Allievi e Giovanissimi.

Alle società PIENZA – PONTEBUGGIANESE – QUERCEGROSSA accredito di € 800,00 in applicazione di quanto stabilito dal C.U. N. 1 del 1.7.2012 della LND e riportato sul C.U. 1 del 4.7.2012 di questo Comitato, in quanto le società hanno dimostrato di partecipare all'attività giovanile obbligatoria della stagione sportiva 2012/2013 in modo "consorziato".

3.2.2. RECUPERI SPESE DI ORGANIZZAZIONE A CARICO DELLE SOCIETA'

E' stato recuperato in data 31.12.2012 a carico delle Società, un acconto sulle spese di organizzazione per la stagione 2012/2013 così ripartite:

A) SPESE POSTALI

- Campionato Eccellenza e Promozione	€. 120,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 110,00
- Campionato 3^ categoria – Under 18	€. 90,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 70,00

B) SPESE TELEFONICHE - FAX - TELEX

- Campionato Eccellenza e Promozione	€. 80,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 70,00
- Campionato 3 [^] categoria – Under 18	€. 60,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 50,00

C) SPESE C.U. CIRCOLARI E PUBBLICAZIONI VARIE

- Campionato Eccellenza e Promozione	€.100,00
- Campionato 1 [^] e 2 [^] categoria	€. 90,00
- Campionato 3 [^] categoria – Under 18	€. 60,00
- Calcio a 5 – Calcio Femminile	€. 40,00

3.2.3. VARIAZIONE CAMPO DEFINITIVA

Si comunica che le società sotto indicate effettueranno le proprie gare interne fino alla fine del campionato ai campi a fianco indicati:

Campionato Eccellenza e Juniores Regionale

ALBINIA il campo principale di ALBINIA è stato ripristinato per i campionati indicati in oggetto

Campionato di 2[^] categoria

VALLICISA SUCCISA causa lavori al campo di Pontremoli le proprie gare interne le effettuerà presso il campo SPORTIVO DI GROPPOLI MULAZZO.

3.2.4. COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

SI RICORDA CHE EVENTUALI VARIAZIONI ALL'ORGANIGRAMMA (DIMISSIONI, INTEGRAZIONI, ECC.) NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ON-LINE ACCEDENDO ALL'AREA SOCIETÀ DELLA PROPRIA PAGINA WEB, OPERANDO NELLO SPAZIO AREA GENERALE ED ISCRIZIONI/ORGANIGRAMMA. LA STAMPA DELLE VARIAZIONI DOVRÀ ESSERE INVIATA O DEPOSITATA PRESSO QUESTO COMITATO REGIONALE E LA DATA DI ARRIVO O DI DEPOSITO COSTITUIRÀ LA DECORRENZA DELLE VARIAZIONI STESSE. NON SARÀ ACCETTATA ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE E LE VARIAZIONI PROPOSTE SENZA L'INSERIMENTO WEB DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARANNO CONSIDERATE NULLE ED ARCHIVIATE.

3.2.5. VARIAZIONE GIORNI, CAMPI E ORARI DI EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI COPPA

Le eventuali richieste di variazione di giorno, di campo e/o di orario relative alle gare di Coppa, dovranno pervenire a questo Comitato

ENTRO E NON OLTRE OTTO GIORNI PRIMA DELLA DATA DI EFFETTUAZIONE IN CALENDARIO, COMUNQUE IN TEMPO UTILE PER LA PUBBLICAZIONE SUL RELATIVO C.U. In occasione si ricorda che le richieste dovranno essere accompagnate dal benestare delle Società con la quale si effettua la gara.

3.2.6. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

A seguito dei risultati conseguiti nel torneo indicato in oggetto si è aggiudicata la vittoria la Società **A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE** alla quale vanno le nostre più vive congratulazioni da estendere anche ai giocatori, Tecnici e Dirigenti e un in bocca al lupo per la prosecuzione della manifestazione in fase nazionale.

3.2.7. RAPPRESENTATIVA REGIONALE JUNIORES

La Commissione Tecnica ha reso noto i nominativi dei giocatori convocati per **GIOVEDI**' **17 GENNAIO 2013 ore 13.30 (inizio gara ore 14.30)** presso il Centro Tecnico di Coverciano Via G. D'Annunzio 138 - Firenze per effettuare una gara amichevole con gli Juniores Nazionali della Società SCANDICCI CALCIO SRL in preparazione al TORNEO DELLE REGIONI 2013.

Si prega di portare al seguito copia del certificato di idoneità sportiva in corso di validità

SESTESE CALCIO LUMINI Andrea

CALENZANO SABATINI Alessio, D'AMBROSIO Elia

SIGNA 1914 AREF Amer
SANGIMIGNANO SPORT MARE Marco
CALCIO CASTELFIORENTINO PUCCI Luigi

PESCIAUZZANESE LO FARO Francesco

PISA SPORTING CLUB COLOMBANI Lorenzo, GIACOVELLI Francesco

LAMMARI 1986 BENEDETTI Andrea

JOLLY E MONTEMURLO LUPETTI Dniele, CECCARELLI Alessandro GUERRINI Michele, SIMONETTA Giacomo

CASTIGLIONESE FARINI Enrico
SAN DONATO TAVARNELLE BINI Edoardo

MARINA LA PORTUALE BONDIELLI Alessandro

OLIMPIA COLLIGIANA VODO Aldo
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI BARNINI Niccolò

CUOIOPELLI NICCOLAI Marco, LUSCHI Giulio

SANGIOVANNIVALDARNO PETRICCIONE Vincenzo

CONSIGLIERE REGIONALE Responsabile Rappresentativa

COMMISSARIO TECNICO
VICE COMMISSARIO
SEGRETARIO

MEDICO ACCOMPAGNATORI UFFICIALI

MASSAGGIATORI MAGAZZINIERE

Sig. Mario TRALCI

Sig. Paolo BARTALUCCI

Sig. Uberto GATTI Sig. Piero MORGENNI

Dott. Massimo CACCHIARELLI

Sig. Mauro BAMBI, Sig. Enrico VANNINI Sig. Giuliano PIERI, Sig. Luigi NARDINELLI

Sig. PALCHETTI Roberto

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

RICHIESTE DI TESSERAMENTO ("LISTE GIALLE") – CODICE FISCALE

Si ricorda alle Società che nelle richieste di tesseramento (lista gialla),

è obbligatorio indicare il codice fiscale del calciatore

da inserire nell'apposito spazio riservato sotto la casella "Cognome e Nome".

Pertanto alle Società che hanno inviato o invieranno richieste di tesseramento sprovviste di codice fiscale, questo Ufficio Tesseramenti provvederà alla contestazione di tale inadempienza.

SVINCOLO PER ACCORDO ART. 108 N.O.I.F.

Si ricorda che le Società possono stipulare con i propri calciatori accordi per il loro svincolo in base all'art. 108 delle N.O.I.F. (modulo fac-simile scaricabile dal sito www.figc-crt.org nella sezione "Modulistica" – "Tesseramento LND e SGS").

Tale accordo – in triplice copia – deve essere depositato, a pena di nullità, presso questo Comitato Regionale entro 20 giorni dalla data della stipulazione in esso indicata e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2013.

AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO PER CALCIATORI E CALCIATRICI DI NAZIONALITÀ ESTERA

Come più volte riportato, la normativa che disciplina il tesseramento degli atleti stranieri consente l'impiego da parte della società previa autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio tesseramento del C.R. Toscana.

Pertanto le società potranno impiegare il calciatore straniero <u>SOLO</u> dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio Tesseramento.

Per ovviare a possibili ritardi nella ricezione della suddetta autorizzazione, le società dovranno necessariamente consultare nella propria area riservata nel sito www.iscrizioni.lnd.it. la posizione del calciatore verificandone l'avvenuto tesseramento.

Ne consegue che se l'atleta risulta presente nel "tabulato calciatori dilettanti" o "tabulato calciatori SGS" (visualizzabile nel menù principale alla sezione "atleti"), può essere impiegato in attività dal giorno successivo alla data del tesseramento anche se non è ancora pervenuta materialmente l'autorizzazione inviata tramite posta.

Per evitare possibili disguidi e ritardi nell'espletamento delle pratiche riguardanti l'Ufficio Tesseramenti di questo Comitato Regionale, si raccomanda a tutte le Società di trasmettere tali pratiche in plico separato,

evitando in modo assoluto di includere nelle stesse corrispondenza o quant'altro relativo a pratiche inerenti l'attività di altri Uffici

Si invitano inoltre le Società, al momento della spedizione di pratiche relative a tesseramenti calciatori stranieri, a predisporre plichi contenenti solo tali pratiche, ricordando di specificare sulla busta "tesseramento calciatore straniero", al fine di evitare ritardi nella concessione della ratifica,

indispensabile per l'impiego in gara di tali calciatori

LISTE DI SVINCOLO SUPPLETIVE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

A seguito di omissione su C.U. n. 36 del 3/01/2012 pubblichiamo di seguito integrazione a elenco dei calciatori/trici con tesseramento annuale S.G.S. svincolati con decorrenza 17/12/2012.

5.294.350 BELLAGAMBA	FILIPPO	24/02/2000	932.186 U.S.	CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.
5.303.755 BENTIVEGNA	LUCA	11/10/1999	932.186 U.S.	CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.
5.304.343 CAPPELLO	GIOSUE	11/03/1999	932.186 U.S.	CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.
4.892.273 GABRIELLI	MARCO	09/10/1996	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.217.420 GALLO	EDOARDO	16/09/1998	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.201.636 LA CORTE	FRANCESCO	27/06/1998	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.675.686 MAGISTRALI	GUGLIELMO	31/10/1997	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.261.929 MARINO	ANTONIO	17/11/1997	917.120 A.S.D	.S.C. COLLINE PISANE
4.361.240 MEARINI	EDOARDO	22/01/1996	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.567.083 MECCA	SAMUELE	30/12/1999	932.186 U.S.	CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.
5.774.220 PISCITELLI	RUBEN	30/10/2000	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
6.814.055 TAOURIRT	KARIM	26/11/1998	911.107	CHIESANUOVA 1975 A.S.D.
5.325.991 TOZZINI	TOMMASO	08/02/1999	932.186 U.S.	CITTÀ DI PONTEDERA S.R.L.

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" PICCOLI AMICI

Si dispone lo svincolo del sottosegnato calciatore a far data dal 10 gennaio 2013:

Cognome BONUCCELLI BRAGAZZI FOLCARELLI FRANCESCONI GABRIELLI GERMANÒ GIANDOMENICI HAREGÙ LANDUCCI PANARIELLO PANELLI PICCINI THIAW	Nome ANDREA JOELE EDOARDO GIACOMO LISA SAMUELE GABRIELE RYAN ALESSIO LORENZO MATTEO GABRIELE MATAR	data nascita 31/05/2005 22/12/2005 08/02/2005 26/12/2006 01/03/2005 07/05/2005 08/08/2005 04/01/2005 16/08/2006 16/08/2006 06/10/2005 30/07/2005	matricola 6979732 6979734 6984668 2114766 2092779 2153274 2125966 6999903 2092769 6999311 2090009 6979747 2114765	Società di appartenenza UNIONE MONTIGNOSO 2005
THIAW	MATAR	30/07/2005	2114765	UNIONE MONTIGNOSO 2005
TRAGGIAI	MATTEO	15/08/2005	2153276	UNIONE MONTIGNOSO 2005
ZEKA	KEITON	03/12/2005	2098470	UNIONE MONTIGNOSO 2005

MATURITÀ AGONISTICA

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

NOME	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA
BRUNDO SARA	REAL AGLIANESE	19/12/1998	04/01/2013
COULIBALY BÈ MOHAMED	SAN MINIATO TUTTOCUOIO	18/12/1997	09/01/2013
FREDIANI AURORA	ACF 2003 LUCCA	06/12/1998	04/01/2013

3.2.9. ALLEGATI

Si allega al presente C.U.:

Elenco dei calciatori/trici con vincolo pluriennale svincolati con decorrenza 17/12/2012.

3.3. Modifiche al programma gare del: 12, 13 e 16 gennaio

DEL 12.01.2013:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Variazione campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sotto indicata gara si effettuerà sul campo a fianco indicato:

FIRENZE OVEST - SESTESE CALCIO

CAMPO G. PAOLI BROZZI

DEL 13.01.2013:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Ripristino idoneità campo principale

ALBINIA – G.URBINO TACCOLA

CAMPO ALBINIA

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Variazione campo

Causa indisponibilità dei campi principali, le sotto indicate gare si effettueranno sui campi a fianco indicati:

CUOIOPELLI – VALDARBIA CALCIO VAIANESE IMPAVIDA VERNIO – MARINA LA PORTUALE CAMPO BUTI S.CROCE ARNO STADIO AMERINI VERNIO

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Variazione campo

Causa indisponibilità dei campi principali, le sotto indicate gare si effettueranno sui campi a fianco indicati:

PONTE A CAPPIANO F.C. – SETTIMELLO

CENTRO SPORTIVO MONTEBORO

VIA PIANEZZOLI EMPOLI

PONTEBUGGIANESE SRL – MARGINONE 2000

CAMPO BRAMALEGNO CHIESINA UZZANESE

Variazione orario

A seguito di accordo fra le due società la sotto indicata gara si effettuerà all'orario a fianco indicato

AUDACE ISOLA D'ELBA – VENTURINA CALCIO

ORE 14,15

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Variazione campo

Causa indisponibilità dei campi principali, le sotto indicate gare si effettueranno sui campi a fianco indicati:

VALLICISA 2000 GS SUCCISA – STIAVA TAU CALCIO ALTOPASCIO – ACQUACALDAS.PIETRO A VICO CAMPO GROPPOLI MULAZZO CAMPO MARGINONE

LOC. CANTINI

MARLIANA NIEVOLE A.D. - PONSACCO 1920

CAMPO MUCCI LOC. NIEVOLE

Variazione orario

A seguito di accordo fra le due società la sotto indicata gara si effettuerà all'orario a fianco indicato

CAMPIGLIA - PORTO AZZURRO

ORE 14,00

3.4 Recuperi

Nessuna comunicazione

3.5 Gare Rinviate D'ufficio

Nessuna comunicazione

CALCIO FEMMINILE

COPPA TOSCANA

Variazione Campo

Causa indisponibilità del campo principale, la sottoindicata gara si effettuerà sul campo a fianco riportato e ad orario ufficiale:

BAGNI DI LUCCA - SERAVEZZA

CAMPO PARROCCHIALE "DON GIAMPAOLI" VIA MAZZINI – FORNOLI (LU)

CALCIO A CINQUE

COPPA ITALIA REGIONALE MASCHILE CALCIO A CINQUE

RISULTATI SEMIFINALI

CDP COIANO-DLF FIRENZE CALCIO **5 - 1**ISOLOTTO FONDIARIA C5-L'ARTE DELLO SPORT **3 - 1**

FINALE

CDP COIANO-ISOLOTTO FONDIARIA C5 0 – 6 (vedi decisione del G.S.T. riportata in altra parte del presente C.U.)

Ci complimentiamo con la Società **ISOLOTTO FONDIARIA**, dirigenti, tecnici e giocatori per la prestigiosa vittoria della Coppa Italia Regionale 2012/2013.

La Società **ISOLOTTO FONDIARIA** acquisisce il diritto a partecipare alla Fase Nazionale. Auguriamo a detta Società i migliori successi.

SERIE C1

Si comunica che la gara FUTSAL TORRITA-ATON GREEN FLORENCE dell'11/01/2013 avrà inizio alle ore 21:15 sullo stesso impianto.

SERIE C2

Contrariamente a quanto già pubblicato si comunica che la gara BULLS PRATO-MONSUMMANO del 11/01/2013 avrà inizio alle ore 22:00 sullo stesso impianto.

SERIE D

Si comunica che la gara LUCIGNANO-REAL VAGLIA dell'11/01/2013 avrà inizio alle ore 22:30 sullo stesso impianto.

Si comunica che la gara MALISETI 2004-OMEGA THE ONE 2011 dell'11/01/2013 si disputerà presso l'impianto MALISETI SINTETICO adiacente al Pattinodromo di Maliseti (PRATO) alla stessa ora.

Si comunica che la gara ASD TIMEC C /5-VERSILIA C/5 del 10/01/2013, causa inagibilità del campo, si disputerà presso l'impianto SPORTING CLUB MEZZANA, Via Lunga di Mezzana – Prato, con inizio alle ore 22,00.

Si riporta di seguito l'elenco delle gare di recupero in programma lunedì 14/01/2013 con le relative variazioni:

ASD ARPI NOVA-ASD TRE ESSE 2005 martedì 15/01/2013 stesso impianto e stessa ora

ASD FRECCIA AZZURRA PISA-ASD TIMEC C5

AC UNILABEL ASD-REAL FUCECCHIO

ASD UNIONE MONTALBANO CALCIO-GS 2004 MALISETI ASD

ASD VERSILIA C5-GS PIETA' 2004 ASD c/o SPORTING CLUB LE PINETE Via San Ginese 17 MASSA ore 22:15

MATTAGNANESE BSL-POL. CASTELLINA

JUNIORES

Si comunica che il nuovo recapito telefonico del dirigente responsabile della Società CUS PISA Sig. Bracci Marco è il seguente: 389 8337573

3. Norme Generali per lo svolgimento dell'attività Giovanile

VARIAZIONE CAMPI DI GIUOCO E ORARI CAMPIONATI REGIONALI 2012/2013

A variazione di quanto pubblicato con il C.U. n. 32 del 6/12/2012, nella parte relativa ai calendari gare e più precisamente laddove sono indicati i campi di giuoco ed orari di inizio delle gare dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, vengono in appresso segnalate le seguenti modifiche:

Campionato Allievi Regionali

Lido di Camaiore A.S.D. campo – "E. Raffaelli"- Lido di Camaiore

Campionato Giovanissimi Regionali

Lido di Camaiore A.S.D. campo – "E. Raffaelli"- Lido di Camaiore

A variazione di quanto pubblicato con il C.U. n. 15 del 30/08/2012, nella parte relativa ai calendari gare e più precisamente laddove sono indicati i campi di giuoco ed orari di inizio delle gare dei Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi, vengono in appresso segnalate le seguenti modifiche:

Campionato Allievi Regionali

Pontassieve A.S.D. Stadio Comunale "P. Del Lungo" – Pelago (Fi)

Campionato Giovanissimi Regionali

Pontassieve A.S.D. Stadio Comunale Pontassieve - Pontassieve (Fi)

RAPPRESENTATIVA REGIONALE ALLIEVI 1996

La Commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per MARTEDI' 15 GENNAIO 2013 ore 14,00 (inizio gara ore 15,00) presso il Campo "Galluzzo 1" Via Biagini, 3/a Galluzzo – (Fi) per disputare una gara di selezione, in preparazione al Torneo Delle Regioni.

Si prega di portare al seguito copia della certificazione della idoneità all'attività agonistica

CALCIO CASTELFIORENTINO SCANNADINARI Mattia **CAPOSTRADA GIACOMELLI Matteo COIANO SANTALUCIA CELA Alessandro FCG FLORIA 2000 KEQI** Kristian **FORCOLI 1921 VALDERA MATTII Juan Carlos FORTIS JUVENTUS 1909 BRUNI** Federico **GRACCIANO BRUNO Tommaso LASTRIGIANA** MOROZZI Gianluca LIDO DI CAMAIORE **CERAGIOLI Filippo**

LUNIGIANA 1919 DINI Alessio

MALISETI CHIAVACCI Alessandro

MARGINE COPERTADOMINICI Elia, FRANCESCONI EmanueleOLIMPIA FIRENZEBIGAZZI Matteo, FANTECHI AlessioO'RANGE CHIMERA AREZZOCETOLONI Gabriele, SENESI Riccardo

PONTASSIEVE DAINELLI Marco, PIERAZZINI Tommaso

PRO LIVORNO 1919 SORGENTI BERTOLLA Lorenzo, MARCONI Filippo, QUAGLIA Surian

QUARRATA OLIMPIA CAMPANA Andrea SANGIMIGNANOSPORT RAPAJ Luftar TREGHINI Davide SANTA FIRMINA S.MICHELE C.VIRTUS **COGLI Nico** S.PIERO A SIEVE **HOXHA** Armand

SCANDICCI CALCIO CECCHI Lorenzo, CITA' Matteo, QUADRI Lapo

SESTESE CALCIO PELAGATTI Enrico

SETTIGNANESE CORRI Jacopo, ULIVI Gabriele

CANIPAROLI Francesco, VIOLA Matteo **STIAVA**

TAU CALCIO ALTOPASCIO BARTALI Lorenzo

ANDREOTTI Luca, TURINI Jacopo **VALDERA CALCIO**

VALENTINO MAZZOLA BUTINI Cristiano

CONSIGLIERE REGIONALE Sig. Filippo RAFFAELLI

Responsabile Rappresentativa

COMMISSARIO TECNICO Sig. Stefano MANNELLI COORDINATORE RAPPRESENTATIVA Sig. Alessandro CAMMILLI COMMISSARIO TECNICO Giovanissimi Sig. Marco NEROZZI

Dott. Giampaolo ANDROSONI **MEDICO FISIOTERAPISTA** Sig. Lorenzo MATTEUZZI MAGAZZINIERE Sig. Patrizio NUVOLI

RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI 1998

La Commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per MERCOLEDI' 16 GENNAIO 2013 Ore 14,00 (inizio gara ore 15,00) presso il Campo "Galluzzo 1" Via Biagini 3/a Galluzzo - (Fi) per disputare una gara di selezione contro i giovanissimi regionali della società CAPOSTRADA, in preparazione al Torneo Delle Regioni.

Si prega di portare al seguito copia della certificazione della idoneità all'attività agonistica

AFFRICO GUALANDI Duccio **ANTIGNANO BANDITELLA** PELAGATTI Federico

CGC CAPEZZANO PIANORE BERTACCA Andrea, DE WIT Matteo,

> **IMBRENDA** Leonardo **GIACOMELLI** Tommaso

COIANO SANTA LUCIA MARZANI Mattia

MARGINE COPERTA BOCCAFOGLI Davide, BRACCI Matteo,

KARAHOXHA Giovanni

O RANGE CHIMERA AREZZO **BIANCHI Mattia** S.MICHELE C.VIRTUS FRULLINI Luca **SCANDICCI CALCIO** GALLORI Filippo

SESTESE CALCIO BRILLI Niccolò, GALEOTTI Marco, GIUNTINI Lorenzo

SPORTING ARNO CERRATO Gerardo Roberto, CINQUE Paolo TAU CALCIO ALTOPASCIO BENEDETTI Riccardo, LECCETI Andrea,

PERAZZONI Lorenzo

Sig. Filippo RAFFAELLI

ZENITH AUDAX BUFFINI Vladislav Giuli

CONSIGLIERE REGIONALE Responsabile Rappresentativa

COMMISSARIO TECNICO COORDINATORE RAPPRESENTATIVA

COMMISSARIO TECNICO Allievi

MEDICO FISIOTERAPISTA MAGAZZINIERE

CAPOSTRADA

Sig. Marco NEROZZI Sig. Alessandro CAMMILLI Sig. Stefano MANNELLI Dott. Giampaolo ANDROSONI Sig. Filippo BIANCUCCI Sig. Patrizio NUVOLI

1 - 0

1 - 2

5. RISULTATI GARE

Gare del 3, 4, 5, 6 e 9 gennaio 2013

RIGNANESE

SANGIOVANNIVALDARNO

VICCHIO A.S.D.

CAMPIONATO ECCELLENZA

~	TD	$\overline{}$	3.7	-	-
G .	IR	u	'IN	Ŀ.	н

GIRONE B

ART.IND.LARCIANESE	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	3 -	2
CALCIO CASTELFIORENTINO	SAN MARCO AVENZA 1926	1 -	1
G.URBINO TACCOLA	JOLLY E MONTEMURLO	0 -	1
GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO	LAMPO 1919	3 -	0
PELLI SANTACROCE SPORT	FORTIS LUCCHESE 1905 SRL	2 -	1
PESCIAUZZANESE	ALBINIA	3 -	1
PIETRASANTA MARINA 1911	CASCINA CALCIO	2 -	2
PISA SPORTING CLUB A.S.D.	LAMMARI 1986	2 -	0
BALDACCIO BRUNI	CALENZANO A.S.D.	2 -	2
GIALLO BLU FIGLINE	SOCI S.S.D.AR.L.	2 -	0
NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	2 -	0
OLIMPIA COLLIGIANA	SINALUNGHESE A.S.D.	4 -	0
PORTA ROMANA A.S.D.	SAN DONATO TAVARNELLE	0 -	1
		_	_

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A

BAGNI DI LUCCA	VAIANESE IMPAVIDA VERNIO	1	-	1
BARGA	SERAVEZZA	0	-	2
CASTELNUOVO GARFAGNANA	REAL FORTE QUERCETA SRL	3	_	0
FIRENZE OVEST A.S.D.	SIGNA 1914 A.D.	1	-	1
FOLGOR MARLIA	TERME MONTECATINI	1	-	2
MALISETI S.D.	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	1	_	1
MARINA LA PORTUALE A.S.D.	S.MARIA A M.MONTECALVOLI	2	_	1
QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	3	-	0

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD 0 - 0

SANSOVINO S.R.L.

CASTELNUOVESE

GIRONE B

ANTELLA 99	M.M. SUBBIANO CAPOLONA	1	-	2
ARNO LATERINA	O RANGE CHIMERA AREZZO	0	_	0
CASTIGLIONESE A.S.D.	IDEAL CLUB INCISA	4	_	1
NUOVA A.C. FOIANO	SANGIUSTINESE	2	_	1
PONTASSIEVE	FONTE BEL VERDE	2	-	0
PRATOVECCHIO A.S.D.	GRASSINA	2	-	2
SAGGINALE	BUCINESE A.S.D.	3	-	1
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	VAGGIO PIANDISCO 1932	4	-	3

GIRONE C

CASTELBADIE A.S.	D. ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0	- 1	L
CASTIGLIONESE	REAL CERRETESE A.S.D.	1	- ()
CERTALDO	MONTELUPO A.S.D.	0	- ()
GRACCIANO	CUOIOPELLI	1	- ()
S.C. CENAIA	SEXTUM BIENTINA	3	- ()
SAN DONATO ACLI	VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	1	- ()
STAGGIA	ALABASTRI VOLTERRA	1	- 2	2
VALDARBIA CALCIO	PECCIOLESE ALTA VALDERA	3	- 1	Ĺ

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A

	CGC CAPEZZANO PIANORE1959 COREGLIA A.S.D. LUNIGIANA 1919 MARGINONE 2000 UNIONE MONTIGNOSO 2005	SPORTING MASSESEROMAGNANO ORENTANO CALCIO TIRRENIA	2 -	2 1 1 0 3 2
GIRONE B				
	FEELING CALCIO TOBBIANESE LIMITE E CAPRAIA A.S.D. POGGIO A CAIANO 1909 SANROMANESE VALDARNO SANTABARBARA 1967 SETTIMELLO A.S.D.		2 - 0 - 3 - 2 - 2 -	2 1 3 0 2 1
GIRONE C				
	GAMBASSI IMPRUNETA TAVARNUZZE PIAGGE	RONTESE AUDAX RUFINA S.GODENZO A.S.D. MONTAIONE POGGIBONSESE CALCIO PELAGO	6 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 4 -	2 2 0 1 0
GIRONE D				
	ATLETICO PIOMBINO SSD ARL CASCINE SPORTIVA DONORATICO GUARDISTALLO MONTESCUDAIO LIVORNO NORD PONTINO ASD PALAZZI A.S.D. PORTA A PIAGGE A.S.D. VENTURINA CALCIO	CAPANNOLI S.B. 1946 AQUILA SCINTILLA A R.L.	1 - 2 -	0 2 1 1 2
GIRONE E				
	ALBERORO 1977 AMBRA BETTOLLE BIBBIENA CORTONA CAMUCIA MARCIANO TERONTOLA A.S.D. TRAIANA	MONTECCHIO TEGOLETO BADIA AGNANO A.S.D. CASTIGLION FIBOCCHI LUCIGNANO TORRITA A.S.D. TALLA A.S.D. RASSINA	2 - 2 - 1 - 1 - 0 - 2 - 2 -	0 1 0 1 0 2 1 2

GIRONE F

	ALBERESE ASTA BATIROSE GROSSETO NORD FOLLONICA MANCIANO ORBETELLO A.S.D. PIENZA RIBOLLA	MONTEROTONDO BRACCAGNI ARGENTARIO PONTE D ARBIA A.S.D. QUERCEGROSSA PAGANICO PORTO ERCOLE FONTEBLANDA	2 - 4 - 1 - 0 - 1 - 1 - 2 -	0 0 1 1 3 0
CAMPIONATO SEC	ONDA CATEGORIA			
GIRONE A				
	APUANIA CALCIO ATLETICO CARRARA DEIMARMI ATLETICO PODENZANA 2004 ATLETICO PONTREMOLI MONTI MONZONE 1926 POVEROMO STIAVA	PIANO DI MOMMIO 2008 DON BOSCO FOSSONE	1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 0 - 2 - 4 -	1 0 2 1
GIRONE B				
	CHIESINA UZZANESE A.S.D. GIOVANI VIA NOVA B.P. PISTOIACALCIO PONSACCO 1920 SSD SAN FELICE SANTA MARIA A MONTE	CAPANNE SPAS GIOVANILE STAFFOLI RED DEVILS CASTELFRANCO		1 2 0 1 0
GIRONE C				
	ACQUACALDAS.PIETRO A VICO AQUILA S.ANNA DIAVOLI NERI GORFIGLIANO LUCCA CALCIO MONTUOLO NAVE PESCAGLIA RIVER PIEVE TAU CALCIO ALTOPASCIO	SPORTING MASSA MACINAIA FORNACI 1928 MORIANESE PORCARI PIANO DI COREGLIA A. FORNOLI A.S.D.	1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 0 - 1 -	1 2 2 1 1 0
GIRONE D				
	AMICI MIEI ANTARES A.S.D. CASALGUIDI 1923CALCIO SRL GALCIANESE JOLO CALCIO LA QUERCE 2009 OLIMPIA TAVOLA 1965 PRATO 2000	VERGAIO A.S.D. PIETA 2004 AGLIANESE PRATO SPORT A.S.D. MEZZANA A.S.D. CASINI MONTALE SAN GIUSTO	2 - 4 - 3 - 1 - 0 - 3 - 0 - 1 -	0 2 1 1 1

GIRONE E

	ACCIAIOLO CALCIO BELVEDERE A.S.D. FABBRICA FRATRES PERIGNANO A.S.D. LAIATICO LORENZANA SPORTING CLUB MIGLIARINO A.S.D. P. CARLI SALVIANO A.S.D.	GHEZZANO 2005 A.S.D. F.LLI GIGLI SHANGAY	2 - 1 - 0 -	1 3 1 1 0
GIRONE F				
	CALDANA CASALE MARITTIMO CASTELNUOVO VAL DI CECINA	SPORTING CECINA 1929 MONTIERI A.S.D. MARCIANA MARINA CAMPIGLIA SALIVOLI CALCIO RIOTORTO POMARANCE RIO MARINA	1 - 0 - 3 - 5 - 1 - 3 - 1 - 6 -	0 0 1 0 2
GIRONE G				
	SORANO A.S.D. STICCIANO	AURORA PITIGLIANO	1 - 2 - 0 - 1 - 5 - 2 - 0 - 1 -	1 0 2 1 2 2
GIRONE H				
	FIRENZE SUD SPORTING CLUB MONTESPERTOLI PONTE A GREVE RINASCITA DOCCIA SALES A.S.D. SANCASCIANESE A.S.D.	GINESTRA FIORENTINA ASD RIFREDI 2000 ATLETICA CASTELLO LA NUOVA POL.NOVOLI ISOLOTTO CALCIO ALBACARRAIA 1997 S.LORENZO CAMPI GIOVANI CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	4 -	2 2 6 3 0 3
GIRONE I				
	BARBERINO V.ELSA A.S.D. CORTENUOVA LA SORBA CASCIANO RADDA IN CHIANTI	GREVIGIANA CHIANTIGIANA CASOLESE POLICRAS SOVICILLE MALMANTILE	1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 - 1 -	1 0 1 0 0
GIRONE L				
	AQUILA 1902 MONTEVARCHI CAPOLONA FOLGOR CASTELLUCCIO 2008 POPPI SANTAFIORA STRADA VICIOMAGGIO VIRTUS LEONA	SULPIZIA A.S.D.	1 -	1 1 2 1 1 3

GIRONE M

	FIRENZUOLA MOLINENSE A.S.D. OLIMPIA PALAZZOLO S.AGATA		2 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 3 1 - 1
GIRONE N			
	FRATTA S.CATERINA MONTAGNANO 1966 NUOVA RADICOFANI	SPOIANO	0 - 1 0 - 0 2 - 1 0 - 0 4 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 0
CAMPIONATO REG	GIONALE JUNIORES		
GIRONE A			
	FORTIS LUCCHESE 1905 SRL LAMMARI 1986 LAMPO 1919 REAL FORTE QUERCETA SRL SAN MARCO AVENZA 1926 SERAVEZZA	PESCIAUZZANESE G.URBINO TACCOLA FOLGOR MARLIA PORTA A PIAGGE A.S.D. PISA SPORTING CLUB A.S.D. LUNIGIANA 1919 PIETRASANTA MARINA 1911 CASTELNUOVO GARFAGNANA	2 - 0 0 - 0 1 - 0 2 - 2 2 - 1 4 - 1
GIRONE B			
	ANTIGNANO BANDITELLA ARMANDO PICCHI CALCIO SRL CUOIOPELLI	VALDARBIA CALCIO CALCIO CASTELFIORENTINO SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD VALENTINO MAZZOLA A.S.D. LIVORNO NORD PONTINO ASD S.C. CENAIA	2 - 3 3 - 2 0 - 1 1 - 0 4 - 1 0 - 2 3 - 2 2 - 4
GIRONE C			
	AUDACE LEGNAIA CALENZANO A.S.D. LASTRIGIANA PIETA 2004 S.PIERO A SIEVE A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE SESTESE CALCIO SSD.AR.L. SETTIGNANESE A.S.D.	RINASCITA DOCCIA	4 - 2 1 - 0 1 - 2 3 - 2 0 - 3 1 - 2 1 - 0 1 - 2

GIRONE D

	GRASSINA M.M. SUBBIANO CAPOLONA O RANGE CHIMERA AREZZO	RESCO REGGELLO PONTASSIEVE	1 - 2 - 0 - 2 - 0 - 2 -	- 4 - 1 - 1
CAMPIONATO FEM	MINILE JUNIORES			
GIRONE A				
	2003 LUCCA A.S.D.	VICCHIO A.S.D.	2 -	- 0
CAMPIONATO CAL	CIO A CINQUE SERIE C2			
GIRONE A				
	BULLS PRATO CALCIO A 5 .3 ^a DI ANDATA-GIOCATA IL 4/0	FUTSAL MILLELUCI 1	4 -	- 3 *
CAMPIONATO GIO	VANISSIME REGIONALI FEMMINI	LI A 7		
GIRONE A				
	2003 LUCCA A.S.D.	SIENA CALCIO FEMMINILE	1 -	- 5
COPPA ITALIA D	DI ECCELLENZA			
FINALE				
* DOPO I CALCI		SAN DONATO TAVARNELLE	4 -	- 5
COPPA TOSCANA	FEMMINILE			
GIRONE A				
	AREZZO A.S.D. LA CELLA REAL AGLIANESE STELLA AZZURRA	SAN GIUSTO LE BAGNESE PONTE A GREVE SETTIMELLO A.S.D. R.B. MONTECATINI TERME CF	2 - 11 -	- 0
GIRONE B				
	PISA CALCIO FEMMINILE S.LORENZO CALCIO A.S.D. SERAVEZZA SORGENTI LABRONE		3 - 0 - 2 - 1 -	- 5 - 4

6. Giustizia Sportiva

6.1. Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana Cleto Zanetti, assistito dal Rappresentante A.I.A. Giovanni Martini e dai Sostituti Giudici Lorenzo Rocchi, Jacopo Piccioli, Andrea Tonerini e Federico Carpanesi nella seduta del 10/01/2013 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

6.1.1. CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 6/1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 CALCIO CASTELFIORENTINO

Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi federali. Recidiva.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/ 2/2013

VASELLI LUCA (ALBINIA)

A fine gara offendeva la categoria arbitrale.

BERNARDI FRANCO (LAMMARI 1986)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 17/ 1/2013

BACCI MARIO (CALCIO CASTELFIORENTINO)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA

FINO AL 9/ 2/2013

LOMBARDI ALESSANDRO (CALCIO CASTELFIORENTINO)

Per contegno offensivo verso il D.G. fine gara.

SQUALIFICA

FINO AL 25/ 1/2013

MARIOTTI MASSIMO (ART.IND.LARCIANESE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

FANI ALESSANDRO (SOCI S.S.D.AR.L.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

VIVOLI LEONARDO (VICCHIO A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

BIAGIONI JACOPO (VICCHIO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

SGHERRI FEDERICO (ALBINIA)

PUCCI LUIGI (CALCIO CASTELFIORENTINO)
FREDIANI EMILIANO (GIALLO BLU FIGLINE)
RAIMONDO JURY GIUSEPPE (JOLLY E MONTEMURLO)

DI MAURO FRANCESCO (LAMMARI 1986)

NACCI SAMUELE (PELLI SANTACROCE SPORT)
VANNUCCI MICHELE (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

CHECCAGLINI MARCELLO (VICCHIO A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

VANNUCCI MICHELE (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
ZUCCARELLI ARTURO (SAN MARCO AVENZA 1926)
VIVOLI LEONARDO (VICCHIO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

CONTI PIERLUIGI (ALBINIA)

GUERRA PIERPAOLO (ART.IND.LARCIANESE)
LAZZERETTI MIRKO (ART.IND.LARCIANESE)
PARDOSSI ALESSIO (ART.IND.LARCIANESE)
PINTO NICOLA (ART.IND.LARCIANESE)
FORNAI NICO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
VALLESI LORENZO (CALCIO CASTELFIORENTINO)
AUSONI MARIO (FORTIS LUCCHESE 1905 SRL)

FERRUCCI CRISTIANO (G.URBINO TACCOLA)
SOUARCINI MARCO (G.URBINO TACCOLA)

MELANI MATTEO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

MITRA DAMIANO (OLIMPIA COLLIGIANA)
GORI GABRIELE (PESCIAUZZANESE)

FILIPPI MATTEO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI) BIONDI EDOARDO (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

PERUGI SIMONE (VICCHIO A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

FREDIANI DIEGO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

COSIMI FRANCESCO (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MICHELOTTI EMANUEL (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

VANNINI ALESSIO (GIALLO BLU FIGLINE)

NARDONI TOMAS (JOLLY E MONTEMURLO)

ACATULLO GIUSEPPE (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

CARUSIO MICHAEL (PESCIAUZZANESE)

LAZZARINI LUCA CALVERI DARIO GAZIANO DAVIDE ROVAI MARCO (PISA SPORTING CLUB A.S.D.) (SINALUNGHESE A.S.D.) (SINALUNGHESE A.S.D.) (VICCHIO A.S.D.)

6.1.2. CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 6/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 PRATOVECCHIO A.S.D.

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi arbitrali gara, intervallo e termine. Reiterata recidiva.

Euro 250,00 GRACCIANO

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna parte gara e termine.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 2/2013

PALANDRI PAOLO

(CASTELBADIE A.S.D.)

Allontanato per proteste, a fine gara rivolgeva alla terna frasi offensive.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/ 2/2013

BENELLI FRANCESCO

(GRACCIANO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 1/2013

VAIANI EMILIANO (SAGGINALE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE

NENCINI ALESSANDRO

(REAL FORTE QUERCETA SRL)

Espulso per aver offeso un calciatore avversario, alla notifica insultava anche il D.G. e uscendo dal terreno di gioco lo minacciava. Di poi scagliava il pallone verso la panchina avversaria in segno di protesta.

SQUALIFICA PER TRE GARE

SCARDIGLI SIMONE

(CASTELBADIE A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA

COSTA JONATHAN (ALABASTRI VOLTERRA)
MACCARI MIRKO (ALABASTRI VOLTERRA)
GUAZZELLI LORENZO (BAGNI DI LUCCA)
RAMUNDO GIACOMO (GRACCIANO)

SCOTECE ANGELO (INTERCOMUNALE MONSUMMANO)
BALDINI MATTIA (MARINA LA PORTUALE A.S.D.)
DEGLI ESPOSTI DARIO (PECCIOLESE ALTA VALDERA)
NUNZIATINI VICKY (PRATOVECCHIO A.S.D.)
ANTONI GIONATA (REAL FORTE QUERCETA SRL)
GIANNINI TOMMASO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

AGNELLI GIACOMO (SAN DONATO ACLI) (SAN DONATO ACLI) NEGRINI LUCA MARRA RICCARDO (SANGIUSTINESE) RAFFALLI WALTER (SEXTUM BIENTINA) ANTONGIOVANNI ALESSIO (SIGNA 1914 A.D.) (SIGNA 1914 A.D.) CIOLINI ANDREA (TERME MONTECATINI) CONSTANTIN IONUT EMILIAN (TERME MONTECATINI) ESPOSITO LAPO

CASINI ANDREA (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
ZEI RICCARDO (VAGGIO PIANDISCO 1932)
CASARINI ENRICO (VAIANESE IMPAVIDA VERNIO)
D ERRICO LUCA (VAIANESE IMPAVIDA VERNIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

BONDIELLI ALESSANDRO (MARINA LA PORTUALE A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a fine gara.

SANTONASTASO GENNARO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

FELLONI ALESSIO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)

FRUZZETTI PIERANGELO (FOLGOR MARLIA)

BINDI MATTEO (O RANGE CHIMERA AREZZO)
PISANI SIMONE (TERME MONTECATINI)

MULAS FABIO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

INNOCENTI MATTEO (ANTELLA 99)

BICHISECCHI FRANCESCO (CASTELBADIE A.S.D.)
FILIPPI SIMONE (CASTELNUOVO GARFAGNANA)

BARSOTTI ANDREA (CUOIOPELLI)

MILO NICCOLO (FIRENZE OVEST A.S.D.)

GARGINI GIORGIO (FOLGOR MARLIA)
RICCOMINI EMANUELE (FOLGOR MARLIA)
BELLANDI FRANCESCO (GRACCIANO)
LAMCJA KLAJDI (GRASSINA)

CIUFFI MIRCO (MARINA LA PORTUALE A.S.D.)
GUIDELLI GIAMPIERO (O RANGE CHIMERA AREZZO)
CIPRIANI LUCA (PRATOVECCHIO A.S.D.)
GIAMBRUNI JACOPO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
SANTONASTASO GENNARO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

SABATINI ALESSIO (SAGGINALE)
KUQI ALTIN (SANGIUSTINESE)
SUSINI SAMUELE (SEXTUM BIENTINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

PRECISI MASSIMILIANO (ALABASTRI VOLTERRA)

MARCHETTI FEDERICO (BARGA)
CONTI SIMONE (STAGGIA)

TINAGLI SIMONE (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BERTELLI FILIPPO (ALABASTRI VOLTERRA)

BASTIANELLI NICO (ARNO LATERINA) EZECHIELLI MATTEO (ARNO LATERINA)

GIUNTOLI SEBASTIANO (BARGA)

SIMONI FABIO (BARGA)

GARDESCHI PIETRO (BUCINESE A.S.D.)

VERDI LUCA (BUCINESE A.S.D.)

BALDOLINI LUCA (CASTIGLIONESE A.S.D.)

FUSAI RICCARDO (CASTIGLIONESE A.S.D.)

GALLI ALESSANDRO (CUOIOPELLI)

ROSSI SIMONE (FIRENZE OVEST A.S.D.)
SIMONETTA GIACOMO (FIRENZE OVEST A.S.D.)

MARCOIONNI GIANLUCA (GRACCIANO)

ROSSETTI STEFANO (M.M. SUBBIANO CAPOLONA)

ALLORI ALESSANDRO (MONTELUPO A.S.D.)

GALLOPPO PATRICK (PECCIOLESE ALTA VALDERA)

RENAI JACOPO (PONTASSIEVE)

CAPORALINI FRANCESCO (PRATOVECCHIO A.S.D.)
LANDI MATTEO (PRATOVECCHIO A.S.D.)
MARZENTA FRANCESCO (PRATOVECCHIO A.S.D.)

MARZENTA FRANCESCO (PRATOVECCHIO A.S.D.)
LUPOLI DAVIDE (SERAVEZZA)

CIOLINI ANDREA (SIGNA 1914 A.D.)
TARDIOLA GIACOMO (TERME MONTECATINI)

BIGONI MARCO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
PIERALLI TOMMASO (VAGGIO PIANDISCO 1932)
FERRI STEFANO (VAIANESE IMPAVIDA VERNIO)
GALLUZZO MATTEO (VAIANESE IMPAVIDA VERNIO)

BATTENTI MARCO (VALDARBIA CALCIO)

CAPORALI GIANNI (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

6.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 6/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 SANROMANESE VALDARNO

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali fine gara.

Euro 150,00 CAPANNOLI S.B. 1946

Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali.

Euro 150,00 COIANO SANTA LUCIA A.S.D.

Per contegno offensivo verso il D.G.. Recidiva.

Euro 90,00 ORBETELLO A.S.D.

Per contegno offensivo e minaccioso verso un dirigente avversario.

Euro 60,00 AUDAX RUFINA

Per contegno offensivo verso un dirigente avversario provocandone la reazione.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 2/2013

BIZZARRI LUCA (CAVRIGLIA)

Allontanato per aver rivolto ai sostenitori avversari frase offensiva, a fine gara chiedeva al D.G. di non riportare in referto l'accaduto.

BONCI CRISTIANO (TRAIANA)

Allontanato per aver offeso il D.G., uscendo lo applaudiva ironicamente.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/ 2/2013

CAPACCI IVO (MARCIANO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 1/2013

RICCI PAOLO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

BRUNETTI FILIPPO (DONORATICO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2013

RICCI DAVIDE (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

CRISTIANI ENRICO (STAFFOLI A.S.D.)

MENCHETTI NEVIO (TEGOLETO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

FRASSI ALESSANDRO (SANROMANESE VALDARNO)

Espulso per essersi rivolto al D.G. in modo irriguardoso, alla notifica offendeva il D.G..

LAMI MARZIO (SANROMANESE VALDARNO)

Espulso per fallo di gioco, alla notifica offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER DUE GARE

MASSIERI CIOLFI TOMMASO (ALBERESE)

POMPILI DARIO (BATIROSE GROSSETO NORD)

MENCARI MATTIA (DONORATICO)
ORLANDI MANUEL (MARCIANO)

VAIRA ANDREA (UNIONE MONTIGNOSO 2005)

SQUALIFICA PER UNA GARA

CONTI SIMONE (AQUILA SCINTILLA A R.L.)

AMIDEI DIEGO (COREGLIA A.S.D.)
BIFINI ALESSIO (FONTEBLANDA)

TORRINI STEFANO (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)

SANTUNIONE FABIO (LUNIGIANA 1919)

CORTI MASSIMILIANO (MARCIANO)

BIONDI GIACOMO (MARGINONE 2000)
LORENZINI ALESSIO (MONTEROTONDO)
MANETTI GUIDO (MONTEROTONDO)
FLORIS PAOLO (ORENTANO CALCIO)

VACCHIANO FRANCESCO (PAGANICO)
TOZZI UMBERTO (PELAGO)
CERIPA COSIMO (PIAGGE)

CASTELLUCCI TOMMASO (RESCO REGGELLO)

VIOLETTA MATTEO (SAN MINIATO BASSO CALCIO)

CANESSA ALESSANDRO (SANTABARBARA 1967)
MATTOLINI FRANCESCO (SETTIMELLO A.S.D.)
DELLA MAGGIORE SAVERIO (STAFFOLI A.S.D.)
GALLI ALESSANDRO (TAVOLA CALCIO 1924)
PAOLIERI GABRIELE (TAVOLA CALCIO 1924)

BONCI GIORDANO (TEGOLETO)
CASALINI ALESSANDRO (TRAIANA)

PETRICCI DANIELE (VENTURINA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

MIEDICO MARCO (FEELING CALCIO TOBBIANESE)

A fine gara offendeva il D.G..

CELLI DAVIDE (PALAZZI A.S.D.)

A fine gara offendeva il D.G..

MARGUTTI MIRKO (PALAZZI A.S.D.)

A fine gara offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

BICCHIERAI ANDREA (COMEANA BISENZIO)

DI LORENZO SIMONE (MARCIANO)

ROTONDA FABIO (ORENTANO CALCIO)
DALCANTO NICOLO (PALAZZI A.S.D.)
VERGARI CRISTIAN (SETTIMELLO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BUTTI ALESSIO (AMBRA)

PITTI FEDERICO (AQUILA SCINTILLA A R.L.)
SECHI ALESSIO (AQUILA SCINTILLA A R.L.)

PERRONE FRANCESCO (ARGENTARIO)

LA VEGLIA COSIMO (AUDACE ISOLA D ELBA)
SORIA NICCOLO (AUDACE ISOLA D ELBA)
COPPINI CRISTOFORO (AUDACE LEGNAIA)
GALEOTTI EMANUELE (AUDAX RUFINA)
MATELLI GIANLUCA (AULLESE 1919)

RULLI CRISTIAN (BADIA AGNANO A.S.D.)
TANGANELLI FABRIZIO (BADIA AGNANO A.S.D.)
SALONICCHI MICHELE (CAPANNOLI S.B. 1946)
PECCI GIANNI (CASCINE SPORTIVA)

BALBI LUCA (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

ORSINI NICOLAS (CRESPINA A.S.D.)

MENCARI MATTIA (DONORATICO)

SIGNORINI GIANNI (GUARDISTALLO MONTESCUDAIO)
MAZZONI DUCCIO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
POSTIGLIONE MARCO (IMPRUNETA TAVARNUZZE)
NARDINI SIMONE (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)
STIVE ROBERTO (LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)

LUCHERINI MARCO (LUCIGNANO)

MAGINI LEONARDO (MONTECCHIO)

DIONISI ANDREA (ORBETELLO A.S.D.)

GORI ALESSIO (ORBETELLO A.S.D.)

VENANZI LORENZO (ORBETELLO A.S.D.)

CIAVATTINI DAVIDE (PAGANICO)

ROMBOLINI CLAUDIO (PERIGNANO CALCIO)
MONTICELLI LORENZO (PIEVE FOSCIANA)

GHIMENTI ALESSANDRO (PORTA A PIAGGE A.S.D.)
GIANNONE GIANLUCA (PORTA A PIAGGE A.S.D.)

BIGONI ANDREA (RASSINA) SENSERINI ANTONIO (RIBOLLA)

SOZZI ALESSANDRO (S.GODENZO A.S.D.)

FOGLI STEFANO (SANROMANESE VALDARNO)

PRATESI MIRKO (SANTABARBARA 1967)

CRESCI EDOARDO (SCARPERIA 1920 A.S.D.)

BRUNI LORENZO (SPORTING MASSESEROMAGNANO)

FORNAINI LUCA (TEGOLETO)
MANFREDI NICOLO (TIRRENIA)
RICCI LEONARDO (TRAIANA)

PRATESI DANIELE (VIACCIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

GIOVANI GIANLUCA (ARGENTARIO)

FERRINI FRANCESCO (ATLETICO PIOMBINO SSD ARL)

PIANIGIANI LORENZO (BADIA AGNANO A.S.D.)
VINCENTI FRANCESCO (CASCINE SPORTIVA)

MANFREDI MANUELE (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

SPENSIERATI STEFANO (LUCIGNANO)
LAGHI MATTIA (MANCIANO)
ARAPI ARBER (MARCIANO)
REAMI MICHELE (PALAZZI A.

REAMI MICHELE (PALAZZI A.S.D.)
ROSI GUALTIERO (PORTO ERCOLE)
VUTURO ACHILLE (RASSINA)

GALLI DANIELE (SPORTING BM 2012)

BARBIERI ANDREA (TEGOLETO) GABRIELLI MICHAEL (TIRRENIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

ARDIMANNI ANDREA (AMBRA)

ROCCHICCIOLI TOMMASO (ATLETICO PIOMBINO SSD ARL)

SCELZA SIMONE (AUDACE ISOLA D ELBA)
GHARBI TAHAR (AUDACE LEGNAIA)

AMBROSIO LUIGI ANTONIO (AUDAX RUFINA)
INNOCENTI MATTEO (AUDAX RUFINA)
TRABACCHI ALESSANDRO (AULLESE 1919)

BARSOTTI GIACOMO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)
ERCOLI LORENZO (CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
MALVISI LEONARDO (CASTIGLION FIBOCCHI)

BRESCIANI MICHELE (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)
LUISOTTI MARZIO (CGC CAPEZZANO PIANORE1959)

BICCHIERAI MARCO (COMEANA BISENZIO)
BERTELLI MATTIA (CRESPINA A.S.D.)
DISEGNI MIRKO (DONORATICO)

ROMEO ALESSANDRO (DONORATICO) ZACCARIELLO LUIGI MATTIA (FOLLONICA) FALCIANI ALESSIO (FONTEBLANDA) TAFI JACOPO (GAMBASSI) LANDI GIACOMO (GEOTERMICA) GEMMI ALESSIO (LASTRIGIANA) GROTTI MARCO (MARCIANO) BARBINI DAVIDE (ORBETELLO A.S.D.) VENTURELLA ANDREA (ORENTANO CALCIO) MODESTI LORENZO (PAGANICO) PIALLI DARIO (PAGANICO) TIBERI ALESSIO (PAGANICO) BATISTINI FEDERICO (PALAZZI A.S.D.) TORRINI FRANCESCO (PELAGO) VIAREGGI MATTEO (PELAGO) CAPITANI MASSIMILIANO BALLERINI LEONARDO (PIEVESCOLA) (POGGIO A CAIANO 1909)

IERARDI MARCO (POGGIO A CAIANO 1909)
PELLEGRINI MARCO (PONTE A CAPPIANO F.C.)
FORZONI NICCOLO (PONTE D ARBIA A.S.D.)
MARINI ANDREA (PONTEBUGGIANESE SRL)
BIANCHINI GREGORIO (PORTA A PIAGGE A.S.D.)
LORENZINI LEONARDO (PORTO ERCOLE)

LORENZINI LEONARDO (PORTO ERCOLE)
PRATI MIRKO (PORTO ERCOLE)
LIPPI EDOARDO (RASSINA)
MORI ANDREA (RESCO REGGELLO)

POSI LEONARDO (S.GODENZO A.S.D.)

PADALASSI ELLIDDO (SAN MINIATO PASSO

BADALASSI FILIPPO (SAN MINIATO BASSO CALCIO)

CERRETELLI TOMMASO (SETTIMELLO A.S.D.)
BRUNELLI EDOARDO (TAVOLA CALCIO 1924)
TESTI LORENZO (TAVOLA CALCIO 1924)

MORETTI RICCARDO (TEGOLETO)
PRECI ERALDO (TIRRENIA)
PIGNATTINI MICHELE (TORRITA A.S.D.)

ATTILI ANDREA (TRAIANA)

BELLINI FILIPPO (VIACCIA CALCIO)
MORICONI ALESSANDRO (VILLA BASILICA)
MAULELLA DAVIDE (VINCI A.S.D.)
CAVALCANTE ENZO (VORNO A.S.D.)
PERI GIACOMO (VORNO A.S.D.)
FACCHINI FEDERICO (ZENITH AUDAX)

6.1.4. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 9/12/2012

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

22.-RECLAMO DELL'A.S.D. FILVILLA AVVERSO REGOLARITA' GARA POVEROMO CALCIO/FILVILLA DEL 9.12.2012 (1-0).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 33 del 13.12.2012; -avverso la regolarita' della gara in epigrafe ha proposto reclamo la A.S.D. Filvilla con lettera spedita il 12.12.2012. Rileva, pero', questo Giudice che la reclamante ha omesso l'invio di copia dei motivi di reclamo alla societa' controparte, contravvenendo al principio del contraddittorio, in violazione dell'art. 33 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per mancato invio della copia dei motivi alla controparte il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Filvilla di Villafranca in Lunigiana (MS) ed ordina addebitarsi la tassa.

GARE DEL 5/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 SPORTING CECINA 1929

Per accensione fumogeni e scoppio petardi senza conseguenze.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2013

ALBARENI ANDREA (VALLICISA 2000 GS SUCCISA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

CRESCI ROBERTO (MONTI)

Espulso per essersi rivolto al D.G. in maniera irriguardosa. Sanzione aggravata in quanto capitano.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GIANNUZZI ANDREA (MONTI)
PELLEGRINI MARCO (MONTI)

AVANZATI SIMONE (SPORTING CECINA 1929)
BACCI FRANCESCO (SPORTING CECINA 1929)
LASTRUCCI ANDREA (VALLICISA 2000 GS SUCCISA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

LICARI NICO (BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)

OLIVIERI FRANCESCO (MONTI)

FERSINI MATTEO (VALLICISA 2000 GS SUCCISA)

GARE DEL 6/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PIEVE AL TOPPO 06

Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

Euro 150,00 VIRTUS LEONA

Per rissa tra propri sostenitori e sostenitori avversari.

Euro 140,00 BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

Euro 140,00 PONTE A GREVE

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..

Euro 120,00 MIGLIARINO A.S.D.

Per contegno offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali.

Euro 90,00 PORCARI

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 90,00 SAMBUCA U. CASINI A.S.D.

Per contegno offensivo verso il D.G..

Euro 60,00 ATLETICO PONTREMOLI

Per mancata presentazione al D.G. dell'avvenuta richiesta della forza pubblica.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 2/2013

MAGRINI LORENZO (CAPOLONA)

Allontanato per aver offeso il D.G., uscendo dal campo lo minacciava.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/ 2/2013

PANIZZI LUIGI (PERGINE A.S.D.)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO_AL 25/ 1/2013

MENICHETTI SIMONE (GALLIANESE)

A fine gara offendeva un tifoso avversario.

BERNONI GIOVANNI (LUCO A.S.D.)

A fine gara offendeva i dirigenti avversari.

PICCINI ANDREA (SULPIZIA A.S.D.)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2013

SQUARCINI LUCA (BELVEDERE A.S.D.)

BORRELLI GIOVANNI (CANDEGLIA PORTAALBORGO)

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2013

GIULIANINI CLAUDIO (COZZANO)

ROSI FRANCO (LA QUERCE 2009)

MENCHETTI RICCARDO (POVEROMO) RICCA GIACOMO (VALPIANA)

AMMONIZIONE

GIANGERI GRAZIANO (FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

CALDI LUCA (FILVILLA)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

CECCHETTI FRANCESCO (MIGLIARINO A.S.D.)

Espulso per avere offeso il D.G., dopo la notifica reiterava le offese.

SCAPIGLIATI DIEGO (NUOVA RADICOFANI)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

AIELLO GIUSEPPE (S.AGATA)

Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

LUPERINI MASSIMO (SANTA MARIA A MONTE)

Espulso per avere offeso un calciatore avversario, alla notifica offendeva

SANTINI COSIMO (VAGLIA 1970)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER DUE GARE

MALVALDI LORENZO (ANTIGNANO BANDITELLA)
CANESSA FEDERICO (BELVEDERE A.S.D.)

KHINGAVA KUKURI (CORTENUOVA)

VAGLINI ENRICO (FILETTOLE CALCIO)
ARDINGHI ANDREA (FULGOR CASTELFRANCO)
FREDIANI RICCARDO (GIOVANI VIA NOVA B.P.)

OTTOLINI ALESSANDRO (MONZONE 1926)

TOCCHI ROBERTO (POPPI)
GASSANI CRISTIAN (POVEROMO)
TRENTI FRANCESCO (STIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

ROSSI CLAUDIO (A. FORNOLI A.S.D.)
PRUSCINO VITTORIO (ACCIAIOLO CALCIO)
LO SICCO ALESSIO (ALTA MAREMMA)

BRILLI ALBERTO (ANTIGNANO BANDITELLA)

MORICONI STEFANO (AQUILA S.ANNA) LORENZINI ANDREA (ASINALONGA) BIANCO MATTEO (ATLETICA CASTELLO)
CANEGALLO ALESSIO (BELVEDERE A.S.D.)

PENNI GABRIELE (BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB)
TANTULLI MATTEO (BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB)

MASSIMINI MANUEL (CAMUCIA CALCIO)

BUCCI VALERIO (CANDEGLIA PORTAALBORGO)

MAGINI ANDREA (CHIANTIGIANA)

POLI LORENZO (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

BALDI GIACOMO (COZZANO)

GIUSTI GIANLUCA (F.LLI GIGLI SHANGAY)
MERCANTINI TOMMASO (FOLGOR CASTELLUCCIO 2008)
FIORI ANGELO (FRATRES PERIGNANO A.S.D.)

GIUFFRE MATTEO (FUCECCHIO A.S.D.)
BONCIOLINI MASSIMILIANO (GIOVANI VIA NOVA B.P.)

PIERONI FILIPPO (ISOLOTTO)
RAZZAUTI ENRICO (LAIATICO)
IZZO GIACOMO (LIVORNO 9 S.D.)
MUGNAI MATTEO (LONDA 1974)
TAI GIACOMO (LUCO A.S.D.)

DANESI GIUSEPPE (MARLIANA NIEVOLE A.D.)
LEMMI LORENZO (MIGLIARINO A.S.D.)
OTTOLINI MASSIMO (MONZONE 1926)
GIGLIONI FRANCESCO (NEANIA CASTEL DEL PIANO

GIGLIONI FRANCESCO (NEANIA CASTEL DEL PIANO)
PORZIO ANTONIO (OLIMPIA TAVOLA 1965)
PISINI MARCO (OLMOPONTE AREZZO)

TERZUOLI FRANCESCO (PIANELLA)

ANTONI MATTEO (PIANO DI MOMMIO 2008)

CORTESI GIACOMO (PONTE A GREVE)
DE NISCO LUCA (RAPOLANO TERME)
HAVARI FRIDI (RAPOLANO TERME)

GRONCHI ALESSIO (RED DEVILS CASTELFRANCO)
LOVISI MARCO (RED DEVILS CASTELFRANCO)
QUARTA DANIELE (RED DEVILS CASTELFRANCO)
SCALI SIMONE (RED DEVILS CASTELFRANCO)
CIBERTI EMANUELE (RICORTOLA)

BACHERINI ANDREA (RIFREDI 2000)
TOSO GIORDANO (S.AGATA)
CAPPELLONI ALESSIO (S.ANDREA)
ERRABITI REDOUANE (S.VINCENZO)
MORO MASSIMO (SALUTIO)
NISTRI FRANCESCO (SAN FELICE)

GIARI TOMMASO (SANTA MARIA A MONTE)

PARI JACOPO (SPOIANO)

GALLI STEFANO (SPORTING MASSA MACINAIA)

ALFANO FRANCESCO (VALPIANA)
SPICCIANI FEDERICO (VENERI CALCIO)
TOGNOCCHI EMANUELE (VERSILIA CALCIO P.S.)

CAVINI DANIELE (VICIOMAGGIO)

CAVINI DANIELE (VICIOMAGGIO)
FARALLI ALESSIO (VICIOMAGGIO)
INCIOCCHI SIMONE (VIRTUS ASCIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

DANESE FRANCESCO (FILETTOLE CALCIO)

A fine gara offendeva il D.G..

SQUALIFICA PER UNA GARA

BINDI MIRKO (PIEVE AL TOPPO 06)

A fine gara tentava di scavalcare la rete di recinzione per venire a contatto con alcuni tifosi.

BOLLI CARLO (VAGLIA 1970)

Per comportamento non regolamentare nei confronti di un calciatore avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

ACQUISTI MAURO (AMELINDO MORI)

SANTILLI DANIELE (BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB)

SGARAGLI DIEGO (ETRUSCA VETULONIA)

GIOVANNETTI DANILO (JOLO CALCIO)
PELLEGRINI ALESSANDRO (LUCCA CALCIO)
RUGANI CRISTIANO (MORIANESE)
MAGNANI MANUELE (STICCIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

AMIDEI ALESSANDRO (A. FORNOLI A.S.D.) BERTONCINI SIMONE (A. FORNOLI A.S.D.) CALAMARI NICOLA (A. FORNOLI A.S.D.) FEDE ALESSANDRO (A. FORNOLI A.S.D.) ROSSI MATTIA (ACCIAIOLO CALCIO) CAGIOTTO EMILIANO (AFFRICO A.S.D.) POLI MARCO (ALTA MAREMMA) SCRIVANO MARCO (ALTA MAREMMA) PONZUOLI ALESSIO (AMIATA)

CIAMPI FRANCESCO (APUANIA CALCIO)
DI MARIA GABRIELE (APUANIA CALCIO)
CHIAVAI GIACOMO (AURORA PITIGLIANO)
CANTELLI MATTEO (BAGNO A RIPOLI)
RUSTIONI LORENZO (BAGNO A RIPOLI)
SIMONINI FABIO (BARGECCHIA)

CAPITANI LORENZO (CAMBIANO UNITED A.S.D.)
ZENUNAJ ELIN (CAMBIANO UNITED A.S.D.)

BUGOSSI GIACOMO MICHELE (CAMUCIA CALCIO)
TOTO BROCCHI MARCO (CAMUCIA CALCIO)
GASPERINI ANDREA (CAPANNE)

SALETTI FEDERICO (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA)

BIANCHI EMILIANO (CESA A.S.D.)

DURIN ANDREA (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)
NICOLOSI DANIELE (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

DETRATTI ALESSANDRO (COZZANO)

BERNACCA NICOLA (DON BOSCO FOSSONE)
GUARNIERI DANIELE (F.LLI GIGLI SHANGAY)

BIGAZZI MATTIA (FABBRICA)
MARCHI ALESSIO (FABBRICA)
SALVADORI ALESSANDRO (FABBRICA)

DANESE FRANCESCO (FILETTOLE CALCIO)
BILLI ANDREA (FIRENZUOLA)
FRANCHINI ANDREA (FORNACI 1928)

OLIANI NICOLA (FORNACI 1928)
GRADASSI LORENZO (FRATRES PERIGNANO A.S.D.)
TIZI FILIPPO (FRATRES PERIGNANO A.S.D.)
MANCINI MATTEO (FRATTA S.CATERINA)

CONSUMI MARCO (GALLIANESE)
MUGNAINI THOMAS (GALLIANESE)
SIMONINI NICOLA (LAIATICO)

SALVINI MASSIMILIANO (LORENZANA SPORTING CLUB)

MARTINELLI LORENZO (LUCCA CALCIO)

BADALATI VIERI (LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)

D AMBRA MATTEO (MARCIANA MARINA)
FARO FEDERICO (MARSILIANA AICS)
PANIN MAKSYM (MIGLIARINO A.S.D.)
SAGAU ANDREI VICENTIU (MONTEMERANO A.S.D.)
MESSINI MARCO (OLIMPIA PALAZZOLO)

MAGNANINI NICOLA (OLMOPONTE AREZZO)
BRISCIANI MATTEO (P. CARLI SALVIANO A.S.D.)
CECCANTI ALESSANDRO (P. CARLI SALVIANO A.S.D.)
BARDELLI CRISTIANO (PERGINE A.S.D.)

LAZZERINI LEONARDO (PERGINE A.S.D.)

PADDEU LEONARDO (PERGINE A.S.D.)

DIANDA ALESSANDRO (PIANO DI COREGLIA)

PAGGINI MATTEO HOMES (PIEVE AL TOPPO 06)

ROSSI FEDERICO (PIEVE AL TOPPO 06)

MINUCCI ANDREA (PISTOIA NORD SANTOMATO)

DE RICCO RICCARDO (POLICRAS SOVICILLE)

MASINI MATTEO (PONTE A GREVE)

FABBRI FILIPPO (POPPI)

PINOTTI DANIELE (PORTO AZZURRO)
BONAVIRI CRISTIANO (PRATO SPORT A.S.D.)
BALDINI LORENZO (RAPOLANO TERME)
PAOLINI GIULIO (RAPOLANO TERME)
CARLETTI FILIPPO (RIO MARINA)
CASTELLI DANILO (S.AGATA)

CASTELLI DANILO (S.AGATA)
ZAULI EMILIANO (S.ANDREA)

DIOP ALLE (S.LORENZO CAMPI GIOVANI)

POZZI MARCO (SACRO CUORE)
SPINICCI PIETRO (SAN FELICE)
TADDEI MARCO (SAN FELICE)

MARTINI FRANCESCO (SANCASCIANESE A.S.D.)

FARINELLI GIACOMO (SANTAFIORA)
PICCINI ANDREA (SANTAFIORA)
BUFALINI SIMONE (SORANO A.S.D.)
TERMINALI ALESSANDRO (STICCIANO)
CASTRI ANDREA (STRADA)

GHIGNONI TOMMASO (SULPIZIA A.S.D.)

MAGNI ALESSIO (TAU CALCIO ALTOPASCIO) BONADONNA GIANLUCA (TORRENIERI A.S.D.)

PRISCO MARCO (VICIOMAGGIO)
BRIZI LUCA (VIRTUS LEONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

GORACCI NIKI (ASINALONGA)
CECCARINI FULVIO (BELVEDERE A.S.D.)

GUIDI LORENZO (CALCIO ALBACARRAIA 1997)
RINGRESSI LORENZO (CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

PULITI EMANUELE (FAELLA)

BERTOCCI EMANUELE (FRATTA S.CATERINA)
PITEO ANDREA (MONTAGNANO 1966)
PIPPUCCI ANDREA (MONTESPERTOLI)
BENANCHI CLAUDIO (NUOVA RADICOFANI)

NARDUCCI MAICOL (SALUTIO) BERNARDINI ANDREA (SPOIANO)

GHELLI LUCA (SPORTING CLUB CALCI)
LOTTI DANIELE (VECCHIANO SPORTING CLUB)

PUCCINI TOMMASO (VENERI CALCIO) ROSATI FILIPPO (VIRTUS COMEANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CASTELLI MICHAEL (A. FORNOLI A.S.D.)
CICERO MICHELE (ACCIAIOLO CALCIO)
ANDREUCCI LUCA (AMICI MIEI)
FERRARI ALBERTO (ANTARES A.S.D.)
VANNUCCINI ENRICO (ANTARES A.S.D.)
AVILA MARCO (ANTIGNANO BANDITELLA)
BIASCI FEDERICO (ANTIGNANO BANDITELLA)

FARINA ANTONIO (APUANIA CALCIO)

RADI YOUNESS (APUANIA CALCIO) INNOCENTI CHRISTIAN CHERICI ANTONIO (AQUILA 1902 MONTEVARCHI) (ASINALONGA) CANORI LORENZO (ATLETICO TERRAROSSA) BOTARELLI DAVIDE (AURORA PITIGLIANO) SHTJEFNI ROMEALDO (CANDEGLIA PORTAALBORGO) COSTAGLI MATTIA (CAPANNE) GUIDOTTI ALESSIO (CAPOLONA) PATROCCHI ALESSANDRO (CAPOLONA) CAPONE SILVIO (CASALE MARITTIMO) LOMBARDI LUCA (CASINI) KHRIBECH MOHAMED (CASTIGLIONE DELLA PESCAIA) BICHI GIACOMO (CESA A.S.D.) SARTORIO SIMONE PAOLO (CHIANTIGIANA) SCALI ANDREA (CHIANTIGIANA) ROMEI MIRKO (DIAVOLI NERI GORFIGLIANO) BAI FILIPPO (ETRUSCA VETULONIA) FIACCHI STEFANO (ETRUSCA VETULONIA) GALEOTTI FILIPPO (ETRUSCA VETULONIA) NEROZZI SAMUEL (ETRUSCA VETULONIA) RICCI CHRISTIAN (FAELLA) DE MASI ALBERTO (FIRENZE SUD SPORTING CLUB) ZAVOLI LORENZO (FIRENZUOLA) ELISACCI TOMMASO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) NALDI FILIPPO (FLORIAGAFIR BELLARIVA) MACCHIONI GOTTI LORENZO (FRATRES PERIGNANO A.S.D.) (FUCECCHIO A.S.D.) LISENA LUCA FREDIANI FEDERICO (GHEZZANO 2005 A.S.D.) (GHEZZANO 2005 A.S.D.) MORELLI MARIO BARSOTTI MATTEO (GIOVANI VIA NOVA B.P.) PARVA MARIUS (GIOVANI VIA NOVA B.P.) BIMBI VALERIO (LAIATICO) DIOTAIUTI NICCOLO (LONDA 1974) MUGNAI DAVID (LONDA 1974) CIOLI GABRIELE (LORENZANA SPORTING CLUB) CELLI GIACOMO (LUDUS 90 VALLE DELL ARNO) VANNUCCI ANDREA (MALMANTILE) PAGNI LORENZO (MARLIANA NIEVOLE A.D.) CARDETI SAURO (MONTAGNANO 1966) ROSSI GABRIELE (MONTAGNANO 1966) ARRIGONI DAVIDE (MONTESPERTOLI) MARTELLI FRANCESCO (MONTEVERDI 2006) GUSCELLI ROBERTO (NEANIA CASTEL DEL PIANO) PULCINI CARLO (NEANIA CASTEL DEL PIANO) MORONI MIRKO (OLIMPIA TAVOLA 1965) TRAMONTI GIANLUCA (P. CARLI SALVIANO A.S.D.) DE FEO MARCO (PIANELLA) GIANNETTI MATTEO (PIANELLA) PALMISANO MARCO (PIANELLA) MIOZZO SIMONE (POPPI) CANOVA FRANCESCO (PORCARI) MORETTI MICHAEL (PORCARI) ALIBONI FABIO (POVEROMO) FIORENZANI FEDERICO (RADICONDOLI) DI BAUDA IACOPO (RICORTOLA) LAZZINI SILVIO (RICORTOLA) DOMENICHELLI CLAUDIO (S.ANDREA) PECCHIA ALESSIO (S.VINCENZO) TONINELLI ALESSIO (S.VINCENZO) SCIACQUA ROBERTO (SACRO CUORE) DIGNO FORTUNATO (SALES A.S.D.) GIACCHERINI ANDREA (SALUTIO) MAZZUOLI ANDREA (SAMBUCA U. CASINI A.S.D.) PRATESI GIACOMO (SAN CLEMENTE)

BANDINI LORENZO (SANTA MARIA A MONTE) GRUBER BARTOLOMEO (SELVATELLE CALCIO) (SORANO A.S.D.)

CARONNA FULVIO MAXIMILI

MOLINARO NICOLA (SPAS GIOVANILE STAFFOLI)

SCARNICCI GIAN LUCA (SPOIANO)

TOGNARELLI DANIELE (SPORTING MASSA MACINAIA)

BEONI ROBERTO (STIA) POBEGA LUCA (STICCIANO) GIORGINI FABRIZIO (STRADA) MARCHIDAN ALEXANDRU (STRADA)

VANNUCCI ALESSANDRO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

AOUINATI FILIPPO (TIRRENIA)

CAPPELLI FRANCESCO (TORRENIERI A.S.D.) MARIOTTI LORENZO (TORRENIERI A.S.D.) NAKOUR MOHAMED (TORRENIERI A.S.D.)

ERRIOUEZ COSIMO (VECCHIANO SPORTING CLUB)

FAVINI FABIO (VENERI CALCIO)

(VERSILIA CALCIO P.S.) MATTEI MICHELE MENCHINI MATTEO (VERSILIA CALCIO P.S.)

CRAFA JACOPO (VICIOMAGGIO) FUSAI GIAN MARIA (VIRTUS LEONA)

6.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

GARE DEL 5/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

250,00 SPORTING MASSESEROMAGNANO Euro

> Per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e gli organi arbitrali. Per contegno offensivo e minaccioso verso calciatore avversario.

190,00 PIETA 2004 Euro

Per reiterata presenza di persone estranee recinto spogliatoi.

140,00 CUOIOPELLI Euro

Per aver consentito l'accesso al recinto spogliatoi a persone estranee.

140,00 SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD Euro

> Per persona non presente in distinta che accede indebitamente negli spogliatoi.

Euro 60,00 LAMMARI 1986

Per contegno offensivo verso il D.G.. Sostenitore e gesto isolato.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 2/2013

CAMPOCHIARI MIRCO

(LIVORNO NORD PONTINO ASD)

Allontanato perche' veniva a diverbio con i componenti la panchina avversaria, alla notifica offendeva il D.G..

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 9/ 2/2013

MANETTI SANDRO (ANTELLA 99)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'

FINO AL 25/ 1/2013

ZEPPONI TOMMASO (GRASSINA)

AMORFINI FRANCO (LUNIGIANA 1919)

BRUNETTINI ANTONIO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 1/2013

DEL BALIO MARCO (SINALUNGHESE A.S.D.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

DONI SIMONE (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

Espulso per essersi rivolto in maniera irriguardosa nei confronti del D.G., dopo la notifica lo offendeva.

LAZZERI GIACOMO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

Espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica applaudiva in maniera irriverente il D.G. e lo offendeva.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SARTI RICCARDO (M.M. SUBBIANO CAPOLONA)
SCANAVINI ALESSIO (POGGIO A CAIANO 1909)
AMOSI LUCA (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PICCIRILLO VINCENZO (ALBERORO 1977)
AHMETI SHABAN (BALDACCIO BRUNI)
BARSOTTI MICHELE (CASCINA CALCIO)
SALVADORI CRISTIAN (FOLGOR MARLIA)
PAPERA GABRIELE (LAMMARI 1986)

MIMINI XHULIAN (LIVORNO NORD PONTINO ASD)

TARANTOLA JACOPO (LUNIGIANA 1919)
BRESCI FRANCESCO (MALISETI S.D.)
GUALCHIERANI JACOPO (PIETA 2004)

VIACAVA CHRISTOPHER (PIETRASANTA MARINA 1911) KULLAY DONALD (PISA SPORTING CLUB A.S.D.)

BONI NICCOLO (PONTASSIEVE)

GRANCHI ENEA (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
CAMPRIANI NERI (SAN DONATO TAVARNELLE)
GARZIA SIMONE (SAN MARCO AVENZA 1926)
GNALDUCCI MARCO (SANSOVINO S.R.L.)
TELLINI MICHELE (SOCI S.S.D.AR.L.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

MATTEUCCI GIACOMO (FOLGOR MARLIA)

Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

GOSPEDINI FILIPPO (ANTIGNANO BANDITELLA)

SBRAGI GIACOMO (BIBBIENA)

PASCOLI MATTEO (FIRENZE OVEST A.S.D.)
PANEPINTO ANDREA (FORTIS LUCCHESE 1905 SRL)
TEMPESTI LORENZO (FORTIS LUCCHESE 1905 SRL)

GIUSTI MIRKO (GRASSINA)
SCARSELLI LORENZO (MALISETI S.D.)
PASQUINI RICCARDO (PESCIAUZZANESE)

LARI MATTEO (PIETRASANTA MARINA 1911)

PARDI GALILEO (PONTASSIEVE)

DE LUCIA MATTEO (RINASCITA DOCCIA)

CHERICI LORENZO (VALDARBIA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

FABBRI ALESSIO (ALBINIA)

SIGNORINI SAMUELE (CALCIO CASTELFIORENTINO)

MONACCI EDOARDO (CASCINA CALCIO)
CAKA MARIO (CORTONA CAMUCIA)

ISAKU JETMIR (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GUIDUCCI ANDREA (ALBERORO 1977)

SANTI FRANCESCO (ALBINIA)

D AMORE GIACOMO (ANTIGNANO BANDITELLA) VIVIANI ANDREA (ANTIGNANO BANDITELLA)

SERENI NICOLA (BIBBIENA)

NUMAKURA AYUMU (CALCIO CASTELFIORENTINO)

BRAZZALOTTO LUCA (CASCINA CALCIO)

NELLI SIMONE (CASTELNUOVO GARFAGNANA)

MORIANI GABRIELE (CUOIOPELLI)
SIGNORINI GIANLUCA (CUOIOPELLI)
SHAKA ORNEL (FOLGOR MARLIA)
VICARD GIORGIO (G.URBINO TACCOLA)

GIORLI FRANCESCO (GRACCIANO) BURRONI FEDERICO (GRASSINA)

MARZINI BENEDETTO (JOLLY E MONTEMURLO)
PICCINI TOMMASO (JOLLY E MONTEMURLO)
GORGERI FRANCESCO (MALISETI S.D.)

MIRANDA ETTORE (NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)

BENNATI MARCO (PIETA 2004)

ERCOLANI STEFANO (POGGIO A CAIANO 1909) POGGI GIULIO (POGGIO A CAIANO 1909)

VIGIANI ANDREA (PONTASSIEVE)

SERPAN DIEGO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)

BADALASSI FRANCESCO (S.C. CENAIA)

MONTECCHIARI ANDREA (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
NANNELLI SIMONE (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
ZITOLA MICHELE (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
HOXHA ARMAND (S.PIERO A SIEVE A.S.D.)

GARIGLIANI NERI (SALES A.S.D.)

TAVARINI GIORDANO (SAN MARCO AVENZA 1926) BARTOLUCCI RICCARDO (SANSOVINO S.R.L.)

TETTAMANZI FEDERICO (SERAVEZZA)

6.1.6. CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES

GARE DEL 3/1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro

100,00 2003 LUCCA A.S.D.

Per carenze funzionali spogliatoio D.G.. Reiterata recidiva.

6.1.7. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 4/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

TASSELLI MARTINO

(BULLS PRATO CALCIO A 5)

6.1.8. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 14/12/2012

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

23.-RECLAMO DELL'U.S.D. LUCIGNANO AVVERSO REGOLARITA' GARA SPORTING ARNO/LUCIGNANO DEL 14.12.12 (sospesa al 12° del s.t. sul risultato di 4-2).

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 35 del 20.12.2012; -con proprio reclamo l'U.S.D. Lucignano nel riferire di un grave infortunio occorso durante l'incontro ad un proprio calciatore lamenta che la squadra avversaria non abbia acconsentito alla sospensione della gara mentre alcuni propri giocatori, interrompendo la gara, si erano recati sia in ospedale che negli spogliatoi. Chiede la reclamante la ripetizione della gara.

Ritiene il G.S.T. di dover respingere il reclamo. Risulta infatti dagli atti ufficiali che al 12° del 2° tempo l'arbitro decretava la fine anticipata della gara a seguito del rifiuto della societa'U.S.D. Lucignano di proseguire la stessa a causa di un grave incidente occorso ad un proprio giocatore.

In realta', pur comprendendo che lo stato dei giocatori dell'U.S.D. Lucignano fosse turbato a causa dell'infortunio occorso ad un loro compagno di squadra, non si puo' consentire ad una societa' di sostituirsi all'arbitro nella valutazione circa la sussistenza o meno delle condizioni per portare a termine la gara essendo il direttore di gara in base i poteri a lui conferiti dal regolamento l'unico soggetto e non certamente le due societa', a deciderne la definitiva sospensione

(Art. 64 delle N.O.I.F.). In relazione a cio', il pur grave infortunio occorso al giocatore del Lucignano non puo' essere ritenuto ostativo alla prosecuzione della manifestazione sportiva, ne' la decisione unilaterale della Societa', pur rispettabile, puo' determinare se la partita dovesse o meno essere terminata.

P.Q.M.

Essendo imputabile alla societa' U.S.D. Lucignano l'evento che ha determinato l'anticipata conclusione della partita, ai sensi dell'art.53 comma 2 e 7 delle N.O.I.F., si delibera:

- a) di rigettare il ricorso;
- b) di irrogare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 6 alla societa' U.S.D. Lucignano e di penalizzare la medesima di un (1) punto in classifica;
- c) di infliggere alla medesima societa' l'ammenda di Euro 150,00 essendo il rifiuto di proseguire la gara equiparabile alla 1' rinuncia;
- d) di disporre l'addebito della tassa reclamo non versata.

6.1.9. CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILI A 7

GARE DEL 5/ 1/2013

Nessuna comunicazione

6.1.10. COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 9/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

GIORNI DIEGO (BALDACCIO BRUNI)
FROSALI FRANCESCO (SAN DONATO TAVARNELLE)

I AMMONIZIONE

DAVERI FRANCESCO (BALDACCIO BRUNI)
ROSATI MARCO (BALDACCIO BRUNI)
TORZONI DIEGO (BALDACCIO BRUNI)
LANDI FRANCESCO (SAN DONATO TAVARNELLE)
MORI ENRICO (SAN DONATO TAVARNELLE)

6.1.11. COPPA TOSCANA FEMMINILE

GARE DEL 6/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE

ROSSI ALESSANDRA (SORGENTI LABRONE)

Per condotta violenta verso una calciatrice avversaria.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

SBROCCHI CLARA (PISA CALCIO FEMMINILE)

I AMMONIZIONE

LOCCHI MARICA	(AREZZO A.S.D.)
BELLANDI DENISE	(BAGNI DI LUCCA)
MANTOVANI ALICE	(FEMMINILE LIVORNO)
SALAMONE SERENA	(S.LORENZO CALCIO A.S.D.)
DELGRAZIA ILARIA	(SAN GIUSTO LE BAGNESE)
BLUMETTI ASIA	(2003 LUCCA A.S.D.)
GABRIELLI SARA	(2003 LUCCA A.S.D.)
GIACONI FRANCESCA	(2003 LUCCA A.S.D.)

6.1.12. COPPA ITALIA CALCIO A 5

GARE DEL 3/ 1/2013

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

I AMMONIZIONE

CASUNATI FRANCESCO	(DLF FIRENZE CALCIO)
CEROFOLINI ANDREA	(DLF FIRENZE CALCIO)
PAGLIAI ANDREA	(L ARTE DELLO SPORT)

GARE DEL 5/ 1/2013

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA: A.S.D. CDP COIANO /A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 DEL 5 GENNAIO 2013 (sospesa al 28' del s.t. sul risultato di 0-3).

Il G.S.T. visti gli atti ufficiali e rilevato come la gara di Finale di Coppa Italia Regionale Calcio a cinque A.S.D. CDP COIANO /A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 veniva sospesa definitivamente dall'arbitro al 28' del s.t. e sul punteggio di 0-3 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione degli effettivi della squadra della Societa' A.S.D. CDP COIANO al di sotto del minimo regolamentare;

- tutto cio' premesso, il Giudice Sportivo Territoriale ritiene che:
- con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi della Societa' A.S.D. CDP COIANO al di sotto del minimo regolamentare, l'Arbitro ha fatto buon governo delle disposizioni fissate dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dall'art. 64 comma 1 delle N.O.I.F.;
- ne consegue in applicazione della norma di cui all'art. 17 comma 1 C.G.S., infliggersi alla Societa' A.S.D. CDP COIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

DOLFI MASSIMILIANO (CDP COIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA

MARCHISEPPE GIACOMO (CDP COIANO)
TESI STEFANO (CDP COIANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

GORI LEONARDO (CDP COIANO)

I AMMONIZIONE

TRANFAGLIA ANTONIO (CDP COIANO)

6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da: **Dott. Carmine Compagnini Dott. Giuseppe Compagnini Componente Avv. Enzo François**Componente

Avv. Duccio Baglioni Rappresentante A.I.A

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Renzo Coli e Tosi Fabrizio si è riunita il giorno

04 Gennaio 2013 alle ore 18.00 e seguenti assumendo le seguenti decisioni:

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

77 / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese, avverso la squalifica per sei giornate di gara inflitta dal G.S.T. della Toscana al calciatore Benatti Omar. (C.U. n. 32 / 2012).

77 bis / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto dalla S.S.D. Sangiustinese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha irrogato alla medesima la sanzione pecuniaria dell'ammenda per € 600.00.

(C.U. n. 32/2012).

Il G.S.T. della Toscana, dopo aver preso cognizione del rapporto reso dall'Arbitro della gara del Campionato di Promozione disputata, tra le squadre della S.S.D. Sangiustinese e dell'U.S. Castiglionese, in data 2 dicembre 2012, ha assunto i provvedimenti che, indicati in epigrafe, vengono impugnati dalla S.S.D. Sangiustinese.

Trattandosi di violazioni commesse entrambe durante la gara indicata, la Commissione Disciplinare ritiene di esaminarli in via autonoma riunendoli – per economia di trattazione e per connessione soggettiva – in unica decisione.

A) la squalifica al calciatore Benatti Omar è stata inflitta con la seguente motivazione:

"Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, a fine gara offendeva il D.G. e, di poi, colpiva con la mano lo specchietto dell'auto del D.G. allorché questi abbandonava l'impianto sportivo. Sanzione aggravata in quanto capitano."

La Società reclamante, sostenendo che il provvedimento del G.S.T. è stato assunto "unicamente" sul rapporto reso dall'arbitro, che non rappresenterebbe in maniera corretta la descrizione dei fatti accaduti, riconosce la fondatezza dell'espulsione per la violenza compiuta in danno di calciatore avversario.

Contesta invece l'episodio addebitato al calciatore Benatti, dopo la fine della gara, affermando che il proprio tesserato al momento dell'uscita della terna dall'impianto, avvenuta peraltro dopo circa un'ora dal termine della gara, si era già allontanato dallo Stadio comunale per cui non ha potuto compiere quanto addebitatogli.

Precisando che il fatto è accaduto "alla presenza di innumerevoli persone" e di "una pattuglia dei Carabinieri", chiamata in conseguenza di altro episodio, ritiene non essere "in alcun modo provato che il Sig. Omar Benatti fosse presente al momento del riferito accadimento".

Afferma infine che l'erroneo addebito mosso in tal modo al calciatore è causa della pesante sanzione inflitta della quale chiede, in tesi, la revoca e, in ipotesi, la sua riduzione.

Esaminati gli atti la Commissione così decide.

La Società con le argomentazioni svolte denota scarsa (voluta?) conoscenza del Codice di Giustizia Sportiva, unico corpo di norme regolante l'attività disciplinare in ambito F.I.G.C., il quale ammette, quale unica prova nelle questioni disciplinari consequenti allo svolgimento delle gare, gli atti ufficiali.

Tali atti sono costituiti, in via esclusiva, dal rapporto di gara e dal relativo supplemento, ove richiesto (art. 35, comma 1).

L'esame di essi, nel caso di specie, preclude l'accoglimento del reclamo.

Infatti l'Arbitro della gara, dopo aver indicato sul rapporto di gara nel Benatti il calciatore che gli ha colpito lo specchietto dell'auto senza romperlo, nel supplemento, reso in questa sede dopo avere letto il reclamo della Società, conferma l'avvenuta identificazione avendo visto chiaramente il calciatore,

riconosciuto per averlo espulso nel corso della gara, nel momento in cui colpiva lo specchietto della vettura con la quale egli si stava allontanando dall'impianto.

In ordine alla lamentata grave entità della sanzione il Collegio osserva infine che l'atto di violenza perpetrato dal Benatti nei confronti di un calciatore avversario, non smentito dalla reclamante, è stato volontario, anche se privo di visibili conseguenze, non potendosi classificare come involontario lo scagliare un pugno contro una persona.

Tale violenza, ove effettuata nei confronti di calciatore avversario, è sanzionata, indipendentemente dalle conseguenze, dal C.G.S. (art. 19) con la squalifica minima di tre giornate alla quale, nel caso in esame, sono da aggiungere due giornate per le offese indirizzate al D.G. nonché ulteriore altra giornata quale aggravante per la qualifica rivestita.

Il provvedimento impugnato è quindi immune da censure.

B) Per contegno offensivo e minaccioso verso terna gara, con scuotimento rete.

Per proprio sostenitore che a fine gara minaccia l'arbitro e, nonostante la presenza dei C.C., rincorre l'autovettura della terna aprendone la portiera.

Recidiva. Per carenze funzionali nello spogliatoio arbitrale. Recidiva specifica. Questa la motivazione del provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto l'ammenda di € 600,00 alla Società Sangiustinese che impugna il provvedimento lamentando, anche in questo caso, che la decisione sia stata assunta "unicamente" sulla base del rapporto di gara.

Ritiene impossibile l'attribuzione della responsabilità a propri sostenitori dato che a fine gara all'esterno dell'impianto "vi è una inevitabile commistione di sostenitori".

Richiama ancora una volta la presenza della pattuglia dei Carabinieri che non ha avuto alcun motivo per intervenire e, come per il precedente reclamo, chiede la revoca della sanzione o, in subordine, la sua riduzione al minimo previsto.

La Commissione osserva che anche in questo caso la Società reclamante fa le viste di non conoscere le norme del C.G.S..

Infatti oltre ad affermare che non sussiste la possibilità di attribuire in via presuntiva la responsabilità di quanto commesso ad un sostenitore della squadra ospitante, ritiene di aver ottemperato al disposto dell'art. 4, c. 4, del C.G.S.

Denuncia inoltre una falsa applicazione delle norme da parte del G.S., citando quanto disposto dall'art. 14 del C.G.S., affermando in merito che essa Società debba essere rilevata indenne da ogni responsabilità in considerazione che non si è verificato alcun pericolo né per l'incolumità pubblica, né per l'incolumità fisica delle persone.

Decidendo sul punto la Commissione rileva preliminarmente che l'attenzione della Società si è appuntata sul comma 4 dell'art. 4 del C.G.S. e non su quanto disposto dalla medesima norma al comma 3, il quale sancisce che le società rispondono oggettivamente (quindi presuntivamente) del comportamento"...e dei propri sostenitori" e che tale responsabilità è prevista sia nel caso in cui si tratti di società ospitante che ospitata.

Tale tipo di responsabilità è comunque riferita all'operato ed al comportamento dei sostenitori, laddove il disposto dell'art. 14, richiamato dalla reclamante a propria difesa, è applicabile solo in ordine ai fatti violenti commessi dai medesimi soggetti.

Nel caso che ci occupa il G.S.T. ha contestato e sanzionato invece unicamente il "contegno offensivo e minaccioso" del sostenitore indicato dal D.G. senza far alcun cenno ad atti di violenza.

E' infine da osservare che la sanzione per quanto riguarda le offese tiene conto del comportamento recidivante, mentre, in ordine alle carenze funzionali dello spogliatoio arbitrale, la recidività è specifica.

P.Q.M.

pronunciandosi in via definitiva la C.D. Territoriale respinge entrambi i ricorsi disponendo l'acquisizione delle singole relative tasse.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

75 Stagione Sportiva 2012/2013 Reclamo A.S. Campiglia Avverso Le Seguenti Squalifiche: Bardocci Giovanni Allenatore Fino Al 21\2\2013

Moretti Stefano 4 Gg

Lunardi Andrea Fino Al 6\6\2013

(C.U. N°32 Del 6\1\2012)

Propone rituale reclamo la A.S.Campiglia avverso i provvedimenti in oggetto comminati dal G.S.T. della Toscana con diverse motivazioni.

La società reclamante nel chiedere un ridimensionamento delle sanzioni introduce un reclamo privo di motivazione limitandosi ad affermare che il D.G. sarebbe stato colto da amnesie ed allegando un sorta di relazione effettuata da uno dei tesserati squalificati, che non avendo le caratteristiche del ricorso in proprio, non può essere preso in alcuna considerazione, nè formalmente nè sostanzialmente.

Il C.G.S. prevede all'art. 33 n° 6 che siano inammi ssibili i reclami "senza motivazione e comunque redatti in forma generica".

Nel caso in esame, il reclamo è sottoscritto dalla società nella persona del presidente e non riporta alcuna indicazione delle motivazioni per le quali le sanzioni dovrebbero essere rivisitate, riporta solo generiche critiche all'operato arbitrale.

L'allegate dichiarazioni dell'allenatore non possono in alcun modo essere prese in considerazione.

Lo sarebbero state solo se sottoscritte dal presidente della società.

L'allegato invece reca solo la firma del signor Bardocci il quale, se avesse reclamato in proprio (ma lo ha fatto la società e non lui), quanto scritto avrebbe potuto essere preso in considerazione solo per la sua posizione e non anche per quella dei calciatori.

Pertanto se non può essere preso in considerazione l'allegato, per insanabili vizi formali, il reclamo è privo di qualsivoglia motivazione.

Il reclamo è quindi da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

La C.D. dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa...

68 / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto in proprio dal calciatore Benedetti Roberto, tesserato per l'U.S.D. Piano di Mommio, avverso la squalifica per sei giornate inflittagli dal G.S.T. Regionale per la Toscana. (C.U. n. 31 / 2012).

Il calciatore Roberto Benedetti veniva sanzionato con la squalifica per sei giornate di gara perché: "espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, alla notifica assumeva contegno minaccioso verso l'arbitro. Doveva intervenire il proprio capitano per allontanarlo definitivamente. Una volta fuori dal campo colpiva con calci la porta dello spogliatojo"

Detto provvedimento viene impugnato con tempestivo reclamo dal calciatore il quale, affidando la propria rappresentanza e difesa al legale di fiducia, ammette di aver colpito con il braccio un giocatore avversario, rilevando tuttavia che ciò non sarebbe avvenuto volontariamente.

La propria interpretazione del fatto lo avrebbe indotto a contestare, nell'immediatezza, l'espulsione senza comunque proferire minacce nei confronti del D.G..

Ammette l'intervento del proprio capitano descritto nella motivazione del provvedimento e si riserva di produrre dichiarazione scritta rilasciata dal capitano della squadra avversaria a suffragio di quanto affermato sulla assoluta involontarietà del contatto.

Assume infine di non aver colpito con calci la porta dello spogliatoio perché in caso contrario questa avrebbe indubbiamente subito danni: egli si è limitato unicamente a sbatterla con violenza.

Conclude chiedendo l'annullamento della squalifica o la sua riduzione ".... a giustizia in considerazione dei fatti esposti".

Il D.G., su richiesta del Collegio, ha redatto il supplemento al rapporto di gara, espressamente richiesto in applicazione del c. 5 dell'art. 34 del C.G.S., con il quale pur usando una esposizione che può, eufemisticamente, ritenersi alquanto originale ha, in piena sostanza, confermato che il colpo arrecato dal Benedetti ad un avversario è stato volontario; ribadisce di aver subito le minacce indicate; conferma l'intervento anche del capitano della squadra che ha fatto in modo che il Benedetti

abbandonasse il campo di gioco ed infine ripete che il calciatore ha sferrato due calci alla porta dello spogliatoio.

Alla luce di guanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento.

Infatti alle circostanziate descrizioni dei singoli episodi rese dal D.G. - la cui valenza probatoria in ambito disciplinare è imposta dal contenuto dell'art. 35, comma 1, del C.G.S. - il reclamante non contrappone che delle mere affermazioni non suffragate da alcun dato concreto che possa instillare nel giudicante un qualsiasi dubbio ancorché minimo.

In ordine alla paventata richiesta istruttoria di depositare dichiarazione di terzi a difesa, la Commissione, per l'ennesima volta, richiama l'attenzione del reclamante sulla sua inutilità, stante che le prove testimoniali, qual'è indubbiamente quella proposta, trovano ingresso esclusivamente nei casi di illecito sportivo e non in quello disciplinare quale quello in esame.

La sanzione inflitta è comunque assolutamente congrua in ordine alla sua entità, rilevandosi che la condotta violenta nei confronti di altro calciatore è sanzionata con la squalifica minima di tre giornate (art. 19, c. 4 lettera b).

A detta sanzione si aggiunge, per quanto previsto in merito da altra lettera del medesimo articolo, la squalifica per due giornate per condotta minacciosa nei confronti del D.G. ed infine un'ulteriore giornata per il comportamento antisportivo commesso nel dare due calci alla porta.

P.Q.M.

la C.D.T. Toscana respinge il reclamo e dispone l'acquisizione della tassa ad esso relativa.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

72 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012)

Reclamo dell'Unione sportiva Torbiera Città di Capalbio avverso la squalifica inflitta dal G.S. Grosseto ai tesserati Lalle Andrea fino al 04.01.2013, Andreini Jacopo per 6 gare, Korchi Othmane per 5 gare e Ricci Andrea per 5 gare.

Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato con raccomandata agli Uffici del C.R.T. (e per conoscenza alla società Roccastrada) in data 11.12.2012, l'U.S. Torbiera Città di Capalbio impugna i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo di Grosseto a carico:

- 1.Del dirigente Andrea Lalle (squalifica fino al 04.01.2013), "per aver partecipato alla rissa";
- 2.del calciatore Jacopo Andreini (squalifica per sei gare), "per comportamento ripetutamente violento nei confronti di un calciatore avversario colpendolo prima con un calcio e successivamente lanciandogli una borraccia d'acqua colpendolo al volto; inoltre per aver partecipato alla rissa";
- 3.del calciatore Othmane Korchi (squalifica per cinque gare), "per comportamento violento nei confronti di un avversario; inoltre per aver partecipato alla rissa";
- 4.**del calciatore Andrea Ricci** (squalifica per cinque gare), "per comportamento violento nei confronti di un avversario, inoltre per aver partecipato alla rissa"

La società motiva l'impugnazione dei provvedimenti sopraindicati, ritenendoli illegittimi e non commisurati alla natura ed alla gravità dei fatti commessi.

In particolare, la società chiede la riforma della sanzioni comminate ai tesserati sopramenzionati per vari e diversi motivi, dedotti con capitoli separati riferibili a ciascun tesserato, non prima però dall'aver contestato essersi verificata una rissa tra i tesserati delle due compagini.

Sostiene, infatti, che l'episodio da cui ha preso origine l'evento in questione è un'aggressione violenta e gratuita da parte di un calciatore della società Roccastrada (Marcucci) al dirigente Murri, il quale è stato colpito con un pugno in pieno volto sferrato con inaudita violenza, mentre il giocatore stava transitando di fronte alla panchina avversaria per raggiungere gli spogliatoi.

Più o meno contestualmente, l'allenatore della società Roccastrada ha colpito al volto il giocatore Jacopo Andreini.

Solo a seguito di detta aggressione sono intervenuti alcuni giocatori del Torbiera per cercare di allontanare i due aggressori.

Ritiene pertanto che, più ché di rissa tra fazioni opposte, si è trattata di una vera e propria aggressione deliberata da parte di due tesserati della società Roccastrada.

Precisa, inoltre, che durante tutto il corso dell'incontro il capitano della società Roccastrada (Marcucci) ha proferito frasi denigratorie nei confronti dei calciatori del Torbiera Capalbio, esaltando

gli effetti dell'alluvione recentemente abbattutasi sulla zona, per cui chiede l'intervento di quest'Organo disciplinare.

Per quanto riguarda le singole posizioni:

- Andrea Ricci

Ritiene che la sanzione debba essere annullata, ovvero in alternativa ridotta, per evidente scambio di persona, non avendo il Ricci partecipato al parapiglia, rimanendo fermo in mezzo al campo ad alcune decine di metri di distanza.

- Jacopo Andreini

Come sostenuto nella parte narrativa, il calciatore ha subito un'aggressione violenta e gratuita da parte dell'allenatore avversario e, solo dopo essere stato colpito, ha avuto una reazione fisica per allontanare da sé il proprio aggressore.

La sanzione è ingiusta e sproporzionata, in quanto detto comportamento 'difensivo', da una parte, non può essere sanzionato disciplinarmente per la sussistenza della scriminante sui comportamenti tenuti dal soggetto passivo dell'aggressione allo scopo di allontanare da sé il soggetto agente, dall'altra, non integra il concetto di 'condotta di particolare violenza' richiesto dalla normativa federale (art. 19, comma 1, lett. e) per l'applicazione delle cinque giornate di squalifica.

Chiede pertanto l'annullamento della sanzione, ovvero in alternativa una riduzione.

- Othmane Korchi

Riconosce l'aver il calciatore partecipato ad allontanare gli aggressori dei propri compagni.

Ritiene, tuttavia, che la sanzione inflitta, oltre che ingiusta, sia sproporzionata rispetto alla natura dei fatti imputati, non avendo il Korchi avuto alcun comportamento offensivo ma, esclusivamente, difensivo dei compagni aggrediti.

- Andrea Lalle

Relativamente alla posizione del tesserato in questione la società, dopo aver premesso l'impugnativa del provvedimento sanzionatorio, nulla deduce in merito.

Da ultimo, la reclamante segnala come la società e i calciatori in questione non abbiano subito altri provvedimenti disciplinari per fatti della stessa natura nella medesima stagione, escludendo qualsiasi giustificazione per l'aumento della pena per reiterazione dell'infrazione.

La società conclude il proprio ricorso presentando istanza di audizione e sottolineando che la ricostruzione dei fatti rappresentata in sede di ricorso potrà essere confermata da decine di testimoni presenti sia in panchina che sugli spalti.

All'udienza prevista per il 04.01.2013, si è presentato il Presidente della Società Torbiera Città di Capalbio, Ing. Oreste Egidi il quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto inviato dal D.G. su richiesta della Commissione, ha confermato che la genesi dell'evento illecito è da ricondurre nell'aggressione posta in essere da un calciatore della squadra avversaria, che ha scatenato la reazione della panchina del Torbiera.

Esclude, inoltre, nella maniera più categorica che il Ricci abbia partecipato ai tafferugli, dato che al momento del fatto si trovava lontano dal luogo degli scontri, precisamente a centrocampo disteso a terra

Chiede, pertanto, una riduzione delle sanzioni rilevando una difformità di trattamento sanzionatorio fra aggressori e aggrediti, prendendo atto dell'impossibilità di fornire, per mezzo delle testimonianze, la prova di quanto dedotto e sostenuto.

La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto, così provvede.

Il reclamo è immeritevole di accoglimento.

Prima di passare all'esame delle singole e diverse posizioni, attesa la differente natura delle questioni sollevate, occorre premettere che la richiesta di ricorso alla prova testimoniale per la dimostrazione di quanto dedotto non può trovare accoglimento, in quanto non ammesso dalla normativa federale (si ricorda, sul punto, che il ricorso alla prova per testimoni è ammissibile solo nell'ipotesi di illecito sportivo ai sensi dell'art. 41 C.G.S.).

Occorre altresì premettere che le deduzioni difensive della reclamante riguardanti il concetto di 'rissa' sono ampiamente smentite dalle risultanze istruttorie, dalle quali non emerge alcun elemento e/o circostanza tale da far ritenere sia avvenuta un'aggressione ai danni del dirigente Murri da parte del Marcucci

La tesi della reclamante, peraltro, trova ampie smentite nelle dichiarazioni dell'arbitro, il quale non solo nega il fatto in sé, ma precisa con dovizia di particolari, dettagli e circostanze inequivoche che si è trattato di una violenta mischia con vie di fatto tra tesserati, cioè con calci e pugni, che ha coinvolto la quasi totalità dei tesserati, rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il 'parapiglia' generatosi, l'identificazione di tutti i tesserati coinvolti.

Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all'interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara.

La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell'indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante.

In sostanza, non sono rinvenibili nei documenti ufficiali elementi atti a minare la veridicità di quanto riportato dal D.G., o semplicemente idonei a ipotizzare una diversa dinamica fattuale.

Passando all'esame delle singole posizioni, si rileva quanto segue.

Quanto al Ricci, giova rilevare che l'errore di fatto per scambio di persona viene smentito dall'arbitro nel supplemento di rapporto, il quale dichiara di aver identificato il calciatore nell'appello pre-gara e di aver successivamente verificato la sua identità al termine della gara.

Peraltro, il D.g. individua nel Ricci come l'autore di una specifica condotta violenta perpetrata ai danni dell'allenatore della compagine avversaria (calcio al petto).

La sanzione alla luce delle risultanze processuali appare congrua, avendo il Ricci preso parte alla rissa tra le due compagini e tenuto un comportamento indiscutibilmente violento.

Quanto all'Andreini, la tesi della reazione difensiva è priva di pregio.

In atti non si rinvengono elementi suscettibili ad integrare una fattispecie scriminante.

Invero, viene posto in evidenza il comportamento di quest'ultimo per aver partecipato alla rissa, per aver aggredito il calciatore avversario (Marcucci) con un calcio al petto, mentre quest'ultimo era disteso a terra, e per il lancio della borraccia d'acqua che colpiva in pieno volto l'allenatore della compagine avversaria.

Piuttosto che reazione difensiva, dagli atti risulta l'aver l'Andreini avuto un ruolo centrale nella colluttazione generale.

La sanzione per sei giornate appare ben calibrata dal Giudice di prime cure, in ragione della condotta violenta, mitigata dall'istituto della continuazione, e dalla partecipazione alla rissa.

Per il Korchi, vale quanto sopra detto e dedotto sull'Andreini sul concetto di comportamento difensivo. Non si rinvengono elementi atti a ritenere l'aver il Korchi tenuto una condotta difensiva conseguente ad una reazione, ma invero un ruolo partecipativo dello stesso alla rissa con conseguente condotta violenta (aggressione ai danni dell'allenatore Fantini con calci e pugni).

Alla luce dei criteri applicati, la sanzione appare congrua.

Quanto al Lalle, la reclamante non ha svolto attività difensiva.

Dopo aver premesso di impugnare il relativo provvedimento, la stessa omette di motivare l'impugnativa.

Per queste ragioni, pertanto, l'impugnativa deve essere dichiarata inammissibile (art. 33, comma 6, C.G.S.).

P.Q.M.

la C.D.T.T.:

- -respinge in ogni sua parte il reclamo proposto dalla società Torbiera Città di Capalbio, confermando le sanzioni impugnate;
- -ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

71 Stagione sportiva 2012 -2013 Oggetto: (C.U. n. 28 del 05.12.2012)

Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Roccastrada avverso la decisione del G.S. Grosseto sull'esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada del 02.12.2012

Reclama la A.S.D Polisportiva Roccastrada avverso il provvedimento adottato dal G.S. Grosseto sull'esito gara Torbiera Città di Capalbio – Roccastrada, disputata il 02.12.2012 e valevole per il campionato di terza categoria, la cui motivazione qui di seguito si riporta integralmente:

- "Il GST rileva dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe veniva dall'arbitro sospesa al 47" minuto del secondo tempo dopo che alcuni minuti (43" 2T) si erano verificati comportamenti irregolari da parte di alcuni tesserati sfociati in una rissa che ha visto un coinvolgimento generale tale non permettere al DG il mantenimento dell'ordine ed il ripristino della condizione di normalità.
- In merito ai comportamenti a carico ai relativi paragrafi. P.Q.M.

- Questo GST ravvisando nella dinamica degli eventi succedutisi una pari responsabilità di entrambe le Società per non aver consentito di portare a termine la gara, determina a carico di ciascuna Società la perdita della gara con il risultato di 0 a 3".

La reclamante contesta il provvedimento impugnato e la motivazione a supporto della decisione.

In particolare, sostiene che le maggiori responsabilità di quanto accaduto nel recinto di giuoco siano da addebitare alla società avversaria, i cui tesserati hanno dato origine alla rissa impedendo di portare a termine l'incontro, quando il risultato, al momento degli eventi, vedeva la squadra del Torbiera Capalbio in svantaggio di due reti.

Rileva infatti la società Roccastrada che al 43' del secondo tempo, a seguito dell'espulsione del Marcucci Riccardo per gesto irriguardoso (una linguaccia) nei confronti degli avversari, dalla panchina del Torbiera Capalbio si sono alzati tre o quattro giocatori del Roccastrada che hanno aggredito il calciatore in questione, buttandolo a terra e colpendolo con calci, pugni e una borraccia piena d'acqua.

A seguito di tale aggressione l'intera panchina del Roccastrada è intervenuta per cercare di sedare la rissa e per proteggere il proprio capitano, che si trovava a terra circondato dagli avversari.

Precisa, inoltre, la reclamante che in detto frangente l'allenatore Maurizio Fantini ha colpito con un ceffone un giocatore avversario, causando l'immediata reazione dei tesserati del Torbiera Capalbio nei suoi confronti.

Solo a questo punto il D.g. ha fischiato la fine della partita, facendo dedurre che fosse finita.

Conclude, pertanto, chiedendo l'annullamento della sanzione disciplinare inflitta alla Società Roccastrada, con il conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo (2-0), in ragione della minore responsabilità della società all'insorgere della rissa e dell'assenza di responsabilità della stessa nell'aver impedito in prosequimento della gara.

chiedendo l'assegnazione del risultato acquisito sul campo.

La Commissione, alla quale viene chiesto di decidere sulla legittimità del provvedimento pronunciato dal Giudice di prime cure, così provvede.

Il reclamo non è meritevole di accoglimento.

La reclamante offre una ricostruzione dei fatti tendente a ridimensionare il contributo causale dei propri tesserati, ponendo in evidenza, invero, il ruolo centrale avuto dalla panchina del Torbiera Capalbio nella determinazione del fatto illecito.

La società Roccastrada, in sostanza, individua nei componenti della panchina del Torbiera Capalbio come coloro che hanno dato vita alla 'rissa', con l'aggressione con calci, pugni e corpi contundenti perpetrata nei confronti del giocatore Marcucci, sostenendo, per questo, di aver minori responsabilità nella determinazione del fatto illecito e, anche in considerazione del punteggio sin lì ottenuto, di non aver responsabilità nel non aver consentito il proseguimento della partita.

La tesi della reclamante viene smentita dagli elementi e dalle circostanze di fatto acquisite con l'istruttoria.

Occorre sul punto premettere che il collegio giudica sulla base degli elementi contenuti negli atti ufficiali, i quali hanno carattere primario nella gerarchia delle fonti di prova, e, per quanto occorrer possa, sulla base delle risultanze che emergono dai reclami proposti.

In quest'ottica, esaminando la dinamica degli eventi, emerge il ruolo non meno importante di scherno e di provocazione assunto dal calciatore Marcucci (scambio di offese avvenuto tra il Marcucci e i componenti della panchina del Torbiera Capalbio, seguito dal gesto irriguardoso del Marcucci nei confronti degli avversari), il comportamento violento dell'allenatore Fantini nei confronti di un avversario, il contributo partecipativo alla lite del dirigente Mascagni e quello di ulteriori tesserati non identificati.

L'arbitro, infatti, al quale è stato chiesto un supplemento di rapporto, ha descritto con dovizia di particolari la dinamica degli eventi, precisando che la quasi totalità dei tesserati delle due società ha dato vita ad una violenta mischia con vie di fatto, cioè con calci e pugni, rendendo di fatto impossibile, data la velocità delle azioni e il 'parapiglia' generatosi, l'identificazione di tutti i tesserati coinvolti.

Situazione che ha fatto venir meno la sicurezza all'interno del campo di giuoco e le condizioni di lealtà e probità sportiva necessari per il proseguimento della gara.

La descrizione effettuata dal D.g., sia nel referto che nel supplemento di rapporto, contiene elementi, dettagli e circostanze utili nell'indagine conoscitiva di questo collegio, in linea logica coerenti ed in antitesi con le difese della reclamante.

Peraltro, è la stessa reclamante a riconoscere l'aver il proprio allenatore tenuto un atteggiamento violento nei confronti di un avversario, lontano dal poter essere interpretato alla stregua di un atto difensivo o integrativo di una fattispecie scriminante.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, emerge la piena responsabilità dei tesserati del Roccastrada per aver determinato con il proprio comportamento il venir meno delle condizioni per il proseguimento della gara.

Altrimenti detto, risulta evidente l'aver i tesserati del Roccastrada dato con il proprio comportamento un apporto causale al verificarsi dell'evento illecito non minore di quello dei tesserati del Torbiera Capalbio.

Nella fattispecie in esame infatti, al di fuori dei pochi tesserati che non hanno preso parte alla rissa generale, non possono individuarsi ruoli defilati o di minore importanza nella genesi dell'evento illecito.

P.Q.M.

la C.D.T.T.:

- -Respinge il reclamo proposto dalla Polisportiva Roccastrada.
- -Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

62 / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto in proprio dal tesserato Frasi Stefano, tecnico della squadra Allievi della Società A.S.D. Marzocco Sangiovannese, avverso la squalifica inflittagli, fino al 22 gennaio 2013, dal G.S.T. di Arezzo. (C.U. n. 22 / 2012).

Le reiterate offese rivolte al D.G. della gara, disputata in data 21 novembre 2012 valida per il Campionato Allievi Provinciali di Arezzo, riportate testualmente sul rapporto di gara, hanno determinato il G.S.T. competente ad assumere il provvedimento enunciato in epigrafe.

Di ciò si duole, in proprio, il tesserato il quale, dopo aver richiamato un provvedimento disciplinare subito dal medesimo arbitro nel corso della stagione 2010/2011, induce a fornire una diversa descrizione dei fatti accaduti con ciò contestando le motivazioni che, sulla base del rapporto di gara, il G.S. ha posto a fondamento della sanzione irrogata.

Nel corso della richiesta audizione personale, avuta cognizione del contenuto del supplemento di rapporto, il Frasi conferma quanto ha già fatto oggetto di reclamo, sia in riferimento al proprio comportamento che ai vari dialoghi intercorsi nell'occasione con il D.G..

Deposita copia dell'esposto inviato alla Delegazione Provinciale di Arezzo con il quale chiede nuovi accertamenti sul caso.

Esaminati gli atti ed ascoltato il reclamante, la C.D. ritiene doversi accogliere il reclamo nei termini di cui al dispositivo.

Infatti se l'Ordinamento Disciplinare della F.I.G.C. è chiaro nell'attribuire al rapporto di gara il carattere di prova privilegiata, ciò non esime il giudicante dalla possibilità di adeguare la sanzione a quanto emerge nel corso della necessaria istruttoria.

Nel caso di specie pur sussistendo qualche dubbio sulla metodica precisione con la quale il Farsi riporta, ricordandole, la varie fasi del dialogo intercorso con l'arbitro al momento dello svolgersi dei fatti, avvenuto in più riprese e nell'ambito di una indubbia concitazione, è altrettanto vero che l'arbitro non è nuovo agli specifici comportamenti descritti con il reclamo con la conseguenza che quanto indicato dal reclamante presenta elementi di dubbio su quanto descritto in atti.

P.Q.M.

la C.D.T. Toscana, premettendo che compito degli allenatori, in particolare di coloro che si dedicano ai giovani e giovanissimi, è non solo il dover impartire ai calciatori norme di carattere esclusivamente tecnico ma, soprattutto, di carattere educativo ed etico, ritiene doversi comunque sanzionare ai sensi dell'art. 35 del C.G.S. il comportamento dell'allenatore Frasi, limitandone la durata a quanto fin qui sofferto e quindi fino alla data odierna.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché accerti se nel comportamento tenuto dall'A.E. Simone Cocollini si riscontri, in questa circostanza, la violazione delle norme comportamentali previste dal C.G.S..

Dispone la restituzione della tassa.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

73 / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto dalla Società Pontassieve Calcio in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Nocentini Pietro. (C.U. n. 32 / 2012).

Nel corso della gara U.S.D. Rinascita Doccia – A.S.D. Pontassieve che, valida per il campionato Giovanissimi Regionali, è stata disputata in data 2 dicembre 2012, il calciatore Nocentini Pietro (nato il 13 gennaio 1998), dopo essere stato espulso per avere offeso il D.G., rientrava in campo per andare a sedersi in panchina, reagendo alla richiesta dell'arbitro di rientrare negli spogliatoi con ulteriori offese.

Sulla base di tali risultanze il G.S.T. ha assunto il provvedimento sopra indicato che la Società di appartenenza del calciatore impugna innanzi questa C.D..

La reclamante dopo aver riconosciuto che il calciatore ha offeso l'arbitro, smentisce sia che questi si sia lasciato andare ad applaudirlo ironicamente per il provvedimento adottato, sia la reiterazione delle offese.

Spiega il rientro in campo del calciatore con la necessità di richiedere al Dirigente accompagnatore le chiavi dello spogliatoio trovato chiuso e, con frasario del tutto inopportuno, ritiene che via sia stato da parte del D.G., nel redigere il rapporto, che definisce di mera immaginazione e falsità, un particolare accanimento nei confronti del calciatore.

Il reclamo si conclude con "l'invito" alla Commissione a ridimensionare notevolmente la squalifica...." L'arbitro, al quale è stato richiesto il supplemento al rapporto di gara, conferma quanto già indicato aggiungendo considerazioni che, oltre a non competergli, denotano una scarsa conoscenza delle norme che lo riguardano con riferimento al processo disciplinare sportivo.

In ordine a quanto riportato sia sul reclamo che sul supplemento al rapporto di gara reso dal D.G., la Commissione deve ricordare agli arbitri di astenersi dal fare commenti di qualsiasi genere in ordine al contenuto del reclamo che viene sottoposto alla loro attenzione, essendo loro precipuo compito quello di descrivere, o ridescrivere, in opposizione a quanto in esso indicato, unicamente i fatti accaduti.

Per quanto riguarda le Società, a loro volta, nel redigere gli atti di impugnazione delle sanzioni debbono attenersi ai comportamenti prescritti dal primo comma dell'art. 1 del C.G.S..

Affrontando il merito della questione, si precisa che il carattere di prova privilegiata che la vigente normativa (art. 35, c. 1) assegna agli atti ufficiali non viene nella fattispecie neanche scalfito da quanto indicato sull'atto di impugnazione il quale riporta mere negazioni di quanto addebitato al calciatore, non corroborate da alcun dato di fatto concreto.

E' inoltre da notare che la Società, oltre ad ammettere le offese rivolte dal calciatore al momento dell'espulsione, nulla eccepisce in ordine alla loro reiterazione, mentre relativamente al reingresso in campo del calciatore fornisce una motivazione palesemente non credibile (sarebbe stato sufficiente per il calciatore chiedere alla propria panchina la consegna delle chiavi rimanendo fuori dal campo di gara).

P.Q.M.

la C.D.T. respinge il reclamo e, per l'effetto, dispone che la tassa venga definitivamente acquisita.

COPPA FRINGUELLI (TERZA CATEGORIA)

61 / R - stagione sportiva 2012/2013.

Reclamo proposto dall'A. C. Vallebuia avverso la squalifica, inflitta dal G.S.T. di Firenze, al calciatore Ferraro Christian, fino al 6 febbraio 2012.

(C.U. n. 20 / 2012).

Quanto accaduto nel corso della gara di Coppa Toscana di Terza Categoria Coppa Fringuelli, disputata tra le squadre A.S.D. S. Vincenzo a Torri e A.C. Vallebuia in data 15 novembre 2012, ha determinato il G.S. competente ad assumere il provvedimento indicato in epigrafe con la seguente motivazione:

"Espulso per somma di ammonizioni, offendeva il D.G. e lo rincorreva per circa 20 metri ritardando l'uscita di 2 minuti. Di poi, si posizionava fuori dal recinto di gioco offendendo minacciando l'Arbitro e incitando i propri compagni a protestare tanto da costringere il D.G. a chiamare le Forze dell'Ordine per riportare la calma.

Sanzione aggravata poiché capitano."

Siffatta decisione viene impugnata dalla Società A.C. Vallebuia la quale, dopo aver fatto cenno al clima particolare nel quale la gara si è disputata, contesta l'operato dell'arbitro, definendolo non lucido a proposito dell'indicazione del dirigente allontanato ed inoltre, pur condividendo i motivi dell'espulsione del calciatore, afferma che l'incitamento da questi rivolto ai compagni di squadra era unicamente indirizzato a far loro conseguire la vittoria nella gara.

Afferma che i Carabinieri, chiamati non già dal D.G. ma dal custode del campo, sono intervenuti dopo la fine della gara senza aver rilevato che fosse stato commesso da parte dei propri tesserati, nei confronti del D.G. e degli avversari, alcuna azione lesiva.

L'arbitro letto il reclamo precisa, in sede di supplemento, di aver richiesto al capitano della squadra ospitante di far intervenire le Forze dell'ordine avendo rilevato l'assenza di tranquillità nello scorrere della gara, nonché il particolare stato di agitazione del calciatore ed afferma comunque di non essere a conoscenza da chi materialmente la richiesta sia stata effettuata.

Riconosce di aver indicato erroneamente il nome del Dirigente espulso ed integra il rapporto di gara con l'affermazione "....e una pattuglia con due carabinieri ha ritenuto opportuno dovermi accompagnare fino a Lastra a Signa".

La Commissione, rilevato che Società reclamante non è presente per la richiesta audizione nonostante sia stata effettuata la rituale convocazione, procede a decidere.

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Le eccezioni sollevate dalla Società a difesa del calciatore non trovano alcuna conferma negli atti ufficiali, dei quali si ricorda la particolare valenza probatoria, se non nell'errore nella identificazione del Dirigente allontanato, che deve intendersi Massimo Beconcini e non Alessio Cappelli, come originariamente indicato.

La reclamante nulla eccepisce in ordine all'essere stato l'arbitro, subito dopo l'espulsione decretata, rincorso per circa venti metri dal calciatore, certamente non con intenzioni pacifiche al di là della intrinseca scorrettezza., così come tace del tutto sulle ulteriori offese pronunciate fuori dal terreno di gioco.

A tal proposito la C.D. rileva che la gara si è svolta in un clima particolarmente acceso come è evidente dalla lettura del rapporto ufficiale che indica quattro espulsioni assunte a carico della Società Vallebuia ed una per quanto riguarda la Società S.Vincenzo a Torri, a cui fanno da corona ben dodici ammonizioni complessive.

Irrilevante, ai fini della decisione, è l'accertare chi abbia chiamato i Carabinieri stante l'affermazione del D.G. di aver chiesto al capitano del S.Vincenzo a Torri di sollecitarne l'intervento avvenuto, a distanza di tempo, ad "acque ormai calme".

La delibera impugnata appare quindi essere fondata in punto di fatto per cui essa deve essere esaminata unicamente sotto il profilo dell'entità della sanzione da irrogare.

Ritiene il Collegio che la sanzione, tenuto conto che i fatti accertati sono avvenuti durante una gara di Coppa di Terza categoria, della necessità che essa sia adeguatamente afflittiva, della qualifica di capitano che il Ferraro rivestiva nell'occasione, è congrua nella misura determinata dal G.S.T..

la C.D., definitivamente pronunziando, respinge il reclamo. Dispone la revoca della sanzione nei confronti del Dirigente Alessandro Cappelli e trasmette gli atti al G.S.T. per quanto di competenza relativamente alla posizione del Dirigente Massimo Beconcini.

Dispone l'acquisizione della tassa di reclamo

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE "serie D"

53 stagione sportiva 2012/2013 Gara Omega The One 2011 – Arpi Nova (2-2) del 9/11/2012. Campionato di Calcio a 5 serie D. In C.U. n.28 del 15/11/2012 C.R.T.

Reclama la società Omega The One 2011 avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore Di Pace Davide "per condotta violenta verso un calciatore avversario causandogli conseguenze".

La società non contesta il fatto, confermando la reazione del proprio tesserato nei confronti di un avversario reo di avere, a sua volta, reagito con una spallata ad un fallo di gioco, tuttavia, negando conseguenze al calciatore avversario, ritiene la sanzione troppo afflittiva chiedendone la riduzione.

L'arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la volontarietà del gesto, nega che il Di Pace sia stato minacciato da altro calciatore e sottolinea la violenza dell'atto.

La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.

Il gesto posto in essere dal Di Pace deve essere inquadrato fra quelli di particolare violenza in quanto è stato in reazione e quindi non in costanza di gioco ed in modo potenzialmente idoneo a causare gravi conseguenze.

Quanto riportato nel primo rapporto arbitrale in ordine al dente rotto del calciatore avversario fatto notare a fine gara, anche se di per sé non costituisce prova provata del nesso causale fra l'azione e le sue conseguenze in quanto non evidenziato nell'immediato, fa comunque presumere che il gesto del Di Pace non è stato di lieve entità.

Per quanto concerne l'entità della sanzione la stessa appare congrua rispetto ai fatti contestati.

P.Q.M.

La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

7. Errata Corrige

PRECISAZIONE A C.U. N. 36 DEL 03.01.2013

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Causa errata imputazione ammonizione il calciatore GIUNTINI LEONARDO (SOC. CAPANNOLI S.B. 1946 – data di nascita 6.3.799 non deve intendersi in diffida (III^ infr.), trasferendo tale ammonizione a GIUNTINI LEONARDO (SOC. CAPANNOLI S.B.1946 – data di nascita 21.8.1995).

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

A seguito di errata trascrizione comunichiamo quanto segue :

Il giocatore espulso durante la gara PESCIAUZZANESE – SPORTING MASSESEROMAGNANO del 23.12.2012 è da intendersi **GIUSTI LORENZO** (SPORTING MASSESEROMAGNANO) che di conseguenza, viene squalificato per **UNA GARA**: pertanto il giocatore **GIUSTI MATTEO** (SPORTING MASSESEROMAGNANO) viene riqualificato con effetto immediato.

8. ALLEGATI

Si allega al presente C.U.:

Elenco dei calciatori/trici con vincolo pluriennale svincolati con decorrenza 17/12/2012.

9. CALENDARIO GARE

DEL 12 GENNAIO 2013 (ORE 15.00):

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

3^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 13 GENNAIO 2013 (ORE 14.30):

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

4[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

3[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

3[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

3[^] GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

DEL 16.01.2013:

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (ORE 15,00)

RECUPERI GARE

CASTELNUOVO GARFAGNANA PRO LIVORNO 1919 SORGENTI RINASCITA DOCCIA CASCINA CALCIO ALBINIA LASTRIGIANA

DEL 12 E 13 GENNAIO 2013

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

Girone A

Giornata 1R

* ACCORDO TRA SOCIETÀ

S.MICHELE C.VIRTUS	VALENTINO MAZZOLA A.S.D.	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	13-gen	10:00*
JOLLY E MONTEMURLO	SPORTING ARNO A.S.D.	OSTE DI MONTEMURLO "A. NELLI"	OSTE DI MONTEMURLO	13-gen	10:30
SCANDICCI CALCIO S.R.L.	CALENZANO A.S.D.	SCANDICCI STADIO BARTOLOZZI	SCANDICCI	13-gen	10:45
FORCOLI 1921 VALDERA	LUNIGIANA 1919	CAPANNOLI STADIO COMUNALE	CAPANNOLI	13-gen	10:30
FCG FLORIA 2000	BIBBIENA	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	13-gen	11:00
SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	FORTIS LUCCHESE 1905 SRL	SESTO FIORENTINO SUSS. BIAGIOTTI	SESTO FIORENTINO	13-gen	11:00
SAN MINIATO A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	13-gen	11:00
ANTIGNANO BANDITELLA	MARGINE COPERTA A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA "BUSONI"	LIVORNO ANTIGNANO	13-gen	11:00

Girone B

Giornata 1R

SAN DONATO TAVARNELLE	PORTA A PIAGGE A.S.D.	TAVARNELLE V.PESA STADIO	TAVARNELLE VAL DI PESA	13-gen	11:00
PIANESE A.S.D.	SAURORISPESCIA DILETTANT.	PIANCASTAGNAIO STADIO COMUNALE	PIANCASTAGNAIO	13-gen	10:30
VALDARBIA CALCIO	FOLLONICA	MONTERONI D'ARBIA "GAGLIARDI"	MONTERONI D'ARBIA	13-gen	10:30
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	LIVORNO VIA V.E. ORLANDO SUSS.	LIVORNO	13-gen	10:30
GIOVANI FUCECCHIO 2000	ROSIGNANO SEI ROSE	FUCECCHIO VIA FUCECCHIELLO	FUCECCHIO	13-gen	10:45
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	LIVORNO/BANDITELLA SUSS PICCHI	LIVORNO BANDITELLA	13-gen	10:30
CALCIO CASTELFIORENTINO	NAVACCHIO ZAMBRA	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	13-gen	10:45
CASCINA CALCIO	VALDERA CALCIO	CASCINA STADIO COMUNALE	CASCINA	13-gen	10:00

Girone C

Giornata 1R

OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	ARNO LATERINA	FIRENZE/CERRETI2 VIALE FANTI18	FIRENZE	13-gen	10:30
RINASCITA DOCCIA	FORTIS JUVENTUS 1909	SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA	SESTO FIORENTINO	13-gen	10:45
SETTIGNANESE A.S.D.	PONTASSIEVE	FIRENZE "ROMAGNOLI A"	FIRENZE	13-gen	11:00
O RANGE CHIMERA AREZZO	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	PIEVE AL TOPPO "NOCCIOLINI"	PIEVE AL TOPPO	13-gen	10:30
CORTONA CAMUCIA	AQUILA 1902 MONTEVARCHI	CORTONA STADIO COMUNALE TIEZZI	CORTONA	13-gen	10:30
SINALUNGHESE A.S.D.	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	SINALUNGA STADIO ANGELETTI	SINALUNGA	13-gen	10:30
AREZZO FOOTBALL ACADEMY	CASTIGLIONESE A.S.D.	AREZZO/CENTRALE - GIOTTO EST	AREZZO	13-gen	11:00
LASTRIGIANA	S.FIRMINA	LASTRA A SIGNA "LA GUARDIANA"	LASTRA A SIGNA	13-gen	11:00

Girone D

Giornata 1R

PIETRASANTA MARINA 1911	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	MARINA DI PIETRAS. "PEDONESE"	MARINA DI PIETRASANTA	13-gen	10:45
SPORTING MASSESEROMAGNANO	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	MASSA LOC. ROMAGNANO "RAFFI"	MASSA LOC. ROMAGNANO	13-gen	10:00
LUCCASETTE A.S.D.	PESCIAUZZANESE	LUCCA/S.CONCORDIO PIAZZA MORO	LUCCA S.CONCORDIO	13-gen	11:00
MONTECATINIMURIALDO SRL	CGC CAPEZZANO PIANORE1959	MONTECATINI T. SUSS. STADIO	MONTECATINI TERME	13-gen	10:00
SECCO NATIONAL	STIAVA	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	13-gen	10:30
SAN MARCO AVENZA 1926	S.MARIA A.S.D.	AVENZA STADIO VIA COVETTA 41	AVENZA	13-gen	10:45
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	CASTELNUOVO GARFAGNANA	CAMPI BISENZIO VIA TABERNACOLO	CAMPI BISENZIO	13-gen	10:45
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	MALISETI S.D.	LIDO DI CAMAIORE "E RAFFAELLI"	LIDO DI CAMAIORE	13-gen	10:30

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

Girone A

Giornata 1R

VALDERA CALCIO	S.MICHELE C.VIRTUS	LATIGNANO VIA DE AMICIS	LATIGNANO	13-gen	10:30
CGC CAPEZZANO PIANORE1959	FCG FLORIA 2000	CAPEZZANO PIANORE LOC. CAVANIS	CAPEZZANO PIANORE	13-gen	10:30
SPORTING ARNO A.S.D.	JOLLY E MONTEMURLO	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	13-gen	10:45
TAU CALCIO ALTOPASCIO	SETTIGNANESE A.S.D.	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	13-gen	10:45
NAVACCHIO ZAMBRA	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	S.LORENZO ALLE CORTI COMUNALE	SAN LORENZO ALLE CORTI	13-gen	10:30
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	FORCOLI 1921 VALDERA	CAPOSTRADA VIA BOLOGNESE 44	CAPOSTRADA	13-gen	11:00
MARGINE COPERTA A.S.D.	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	MARGINE COP./BRIZZI COMUNALE B	MARGINE COPERTA	13-gen	10:30
FORTIS LUCCHESE 1905 SRL	SESTESE CALCIO SSD.AR.L.	CARIGNANO VIA DI S.ALESSIO	LUCCA LOC. CARIGNANO	13-gen	10:45

Girone B

Giornata 1R

FOLLONICA	VALDARBIA CALCIO	FOLLONICA STADIO "NICOLETTI"	FOLLONICA	13-gen	10:45
CHIANTIBANCAMONTERIGGIONI	CALCIO CASTELFIORENTINO	UOPINI VIA CARPELLA	UOPINI	13-gen	11:00
P.G.A. PORTUALE GUASTICCE	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	LIVORNO/LOC SCOPAIA VIA SPAGNA	LIVORNO	13-gen	11:00
MONTELUPO A.S.D.	POGGIBONSESE CALCIO	GRAZIANI VIA LANDINI	MONTELUPO F.	13-gen	11:00
S.MARIA A.S.D.	ATLETICO CALCI 2006	EMPOLI/BIAGIOLI LOC. S.MARIA	EMPOLI LOC. S.MARIA	13-gen	11:00
PORTA A PIAGGE A.S.D.	SPORTING CECINA 1929	PISA VIA DE RUGGIERO 1 SUSSID.	PISA	13-gen	10:30
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	ANTIGNANO BANDITELLA	B. PASSALACQUA VIA AUSTRALIA 15	GROSSETO	13-gen	11:00
VALENTINO MAZZOLA A.S.D.	CERTALDO	SIENA LOC. CERCHIAIA	SIENA	13-gen	11:00

Girone C

Giornata 1R

ARNO LATERINA	OLIMPIA FIRENZE A.S.D.	LATERINA STADIO COMUNALE	LATERINA	13-gen	10:45
SALES A.S.D.	PIANESE A.S.D.	FIRENZE/DON BOSCO VIA GIOBERTI	FIRENZE	13-gen	11:00
AQUILA 1902 MONTEVARCHI	ISOLOTTO	MERCATALE VALDARNO STADIO	MERCATALE VALDARNO	13-gen	10:30
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	O RANGE CHIMERA AREZZO	ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	13-gen	10:00
AFFRICO A.S.D.	RINASCITA DOCCIA	FIRENZE/AFFRICO VIALE FANTI 20	FIRENZE	13-gen	11:00
S.FIRMINA	LASTRIGIANA	AREZZO LOC. S.FIRMINA	AREZZO	13-gen	10:30
CALENZANO A.S.D.	OLMOPONTE AREZZO	SUSS. "S. FACCHINI"	CALENZANO	13-gen	10:30
PONTASSIEVE	PONTE A GREVE	PONTASSIEVE STADIO COMUNALE	PONTASSIEVE	13-gen	10:30

Girone D

GIOVANI VIA NOVA B.P.	SAN MARCO AVENZA 1926	PIEVE A N. SUSS. LA PALAGINA	PIEVE A NIEVOLE	13-gen	11:00
CASTELNUOVO GARFAGNANA	ZENITH AUDAX	CASTELNUOVO G. VECCHIO STADIO	CASTELNUOVO GARFAGNANA	13-gen	11:00
PESCIAUZZANESE	LUCCASETTE A.S.D.	S.LUCIA UZZANESE "CORSARO"	SANTA LUCIA UZZANESE	13-gen	10:30
STIAVA	SECCO NATIONAL	STIAVA COMUNALE MARTELLINI	STIAVA	13-gen	10:30
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	PIETA 2004	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	13-gen	10:00
MALISETI S.D.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	MALISETI COMUNALE	PRATO MALISETI	13-gen	10:30
FOLGOR MARLIA	PISTOIA NORD SANTOMATO	MARLIA STADIO VIALE EUROPA	MARLIA	13-gen	10:00
DON BOSCO FOSSONE	SPORTING MASSESEROMAGNANO	FOSSONE/CAMPO 1 VIA CAVAIOLA	FOSSONE	13-gen	11.00

Girone E

Giornata 11A

EMPOLI F.B.C. S.P.A.	SIENA S.P.A.	LOC. MONTEBORO	EMPOLI	13-gen	10:00
PISA 1909 S.S.AR.L.	GAVORRANO S.R.L. sq. B	PISA/ABETONE VIA BONANNO PISAN	PISA	13-gen	11:00
CARRARESE CALCIO S.R.L.	GROSSETO F.C. S.R.L.	CARRARA/NAZZANO "F. MONTUSCHI"	CARRARA	13-gen	10:30
PRATO SPA sq.B	LIVORNO CALCIO S.R.L.	PRATO "V. ROSSI B" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	13-gen	10:00
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	TORRE DEL LAGO STADIO FERRACCI	TORRE DEL LAGO	13-gen	10:00
POGGIBONSI S.R.L.	PRATO SPA	POGGIBONSI LOC. MALTRAVERSO	POGGIBONSI	12-gen	16:30*
* ACCORDO TRA SOCIETÀ					

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'

Girone A

Giornata 11A

GAVORRANO S.R.L.	CARRARESE CALCIO S.R.L.	RISPESCIA COMUNALE G. TONIOLO	RISPESCIA	13-gen	10:30
GROSSETO F.C. S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L.	CAMPAGNATICO VIA MARTIRI ISTIA	CAMPAGNATICO	13-gen	10:30
LIVORNO CALCIO S.R.L.	PRATO SPA sq.B	STAGNO COMUNALE VIA CARLO MARX	STAGNO	13-gen	10:00
PRATO SPA	POGGIBONSI S.R.L.	PRATO "V. ROSSI B" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	13-gen	11:30*
CITTA DI PONTEDERA S.R.L.	PISA 1909 S.S.AR.L. sq.B	PARDOSSI VIA RIO POZZALE	PONTEDERA LOC. PARDOSSI	13-gen	10:00
FIORENTINA S.P.A.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	FIRENZE/AFFRICO VIALE FANTI 20	FIRENZE	13-gen	12:00*
SIENA S.P.A.	GAVORRANO S.R.L. sq. B	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	12-gen	18:00*
SPEZIA CALCIO S.R.L.	GROSSETO F.C. S.R.L. sq. B	"B. FERDEGHINI" VIA MELARA	LA SPEZIA	13-gen	11:00
* ACCORDO TRA SOCIETÀ					

CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE A 7

Girone A

Giornata 2R

2003 LUCCA A.S.D.	STELLA AZZURRA	LUCCA SANT'ANNA/VIA EINAUDI	LUCCA SANT'ANNA	Ü	10:30
SCARPERIA 1020 A.S.D.	CASTELFRANCO C.F.	SCARPERIA/COMUNALE LE CORTINE	SCARPERIA	13-gen	
FIRENZE A.S.D.	REAL AGLIANESE	FIRENZE/VIA CHIANTIGIANA 28	FIRENZE	13-gen	10:30
DON BOSCO FOSSONE	FEMMINILE LIVORNO	FOSSONE/CAMPO 1 VIA CAVAIOLA	FOSSONE	12-gen	16:45*

DEL 16 GENNAIO 2013

RECUPERO DEL 23 DICEMBRE 2012

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI

Girone C

Giornata 15A

RINASCITA DOCCIA BELMONTE ANTELLA GRASSINA SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA SESTO FIORENTINO 16-gen 15:30*

Pubblicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 10/01/2013.

Il Segretario II Presidente (Dr. Sauro Falciani) (Dr. Fabio Bresci)

^{*} ACCORDO TRA SOCIETÀ